

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal Ministro delle finanze
(VISCO)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**
(CIAMPI)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
(PINTO)

col Ministro della sanità
(BINDI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)

col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
(MACCANICO)

col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)

col Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)

col Ministro dei lavori pubblici
(COSTA)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)

di concerto col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria,
finanziaria e contabile a completamento della manovra
di finanza pubblica per l'anno 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	30
Disegno di legge	»	52
Testo del decreto-legge	»	53

ONOREVOLI SENATORI. - Le norme contenute nel presente decreto-legge completano la manovra finanziaria per il 1997. Le nuove maggiori entrate che dallo stesso possono conseguire non rappresentano, pertanto, una manovra aggiuntiva ma rientrano nelle decisioni finanziarie già approvate dal Parlamento.

La manovra proposta con il presente decreto-legge è stata impostata tenendo conto di due vincoli, che si è voluto rispettare: non incidere ulteriormente sui redditi delle famiglie disponibili nel 1997 e non ingenerare una tensione inflazionistica sui prezzi.

Nondimeno si sono volute assumere alcune misure rivolte ad alleggerire il carico fiscale per determinati settori (zootecnia ed edilizia) a fini anticongiunturali e per incentivarne la ripresa, nonché misure intese a contrastare fenomeni elusivi ed evasivi.

Si può osservare, da un punto di vista generale, che i provvedimenti che consentono il conseguimento delle entrate previste per il 1997 prevedono, principalmente, interventi rivolti ad anticipare la riscossione delle accise (circa 1.800 miliardi, al netto della compartecipazione regionale) e delle imposte sul consumo di metano (430 miliardi) ed energia elettrica (274 miliardi). Ai fini della manovra sono positivamente conteggiati anche i risparmi sugli interessi sul debito pubblico derivanti specificamente dal versamento anticipato delle imposte (115 miliardi nel 1997).

Ulteriori entrate per circa 250 miliardi nel 1997 e 260 per il 1998 derivano dal mantenimento per il prossimo biennio dell'aumento di 22,3 lire al litro della benzina verde, già in vigore nel 1996. In questo modo non si hanno effetti sui prezzi odierni della benzina e si provvede, inoltre, a non incrementare il differenziale oggi esistente a favore della benzina verde, incremento che potrebbe ulteriormente incentivare l'uso

di questo carburante su autoveicoli non catalizzati, causando fenomeni di maggiore inquinamento. Viene infine previsto che con provvedimenti amministrativi in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, da emanarsi entro la fine di febbraio 1997, siano assicurate maggiori entrate nette pari a 500 miliardi.

Per quanto concerne l'IVA, quattro sono le misure che rilevano ai fini del gettito:

1) l'aumento dell'aliquota dal 4 per cento al 10 per cento sui farmaci di fascia A e B. Questo intervento costituisce, in sostanza, un atto dovuto dal momento che la Commissione UE ha già avviato il procedimento di infrazione nei riguardi della norma, introdotta da un precedente Governo, che, in contrasto con le direttive UE, ridusse al 4 per cento la predetta aliquota. Merita peraltro aggiungere che, in tal modo, si opera un giusto completamento della analoga disposizione già presente nel provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1997 approvato dal Parlamento, limitata tuttavia ai farmaci della fascia C (a totale carico dei cittadini). Di conseguenza, l'aumento in questione, previsto dal presente decreto-legge (maggior gettito stimato in 596 miliardi per il 1997), non comporta maggiori oneri a carico dei cittadini, in quanto interessa essenzialmente farmaci la cui spesa è sostenuta dal Servizio sanitario nazionale. È, quindi, per questa ragione che si è previsto un incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale, destinate all'assistenza farmaceutica, destinandosi ad esso le maggiori entrate regionali derivanti dall'anticipo del versamento delle accise (circa 360 miliardi);

2) l'abolizione della agevolazione a favore delle regioni meridionali riguardante l'aliquota IVA sul metano utilizzato per il riscaldamento. L'aliquota passa così dall'at-

tuale 10 per cento al 19 per cento, vigente sul restante territorio (106 miliardi per il 1997);

3) l'introduzione di una norma antielusive sulle telecomunicazioni internazionali, in linea con gli indirizzi espressi dalla Commissione UE (31 miliardi nel 1997);

4) la modificazione del regime di tassazione ai fini IVA per il settore della rottamazione - destinata a recuperare circa 500 miliardi di gettito - finalizzata a ridurre l'area di evasione che sussiste all'interno del settore medesimo.

Altre misure sono previste nel provvedimento, sia perchè idonee ad assicurare gettito, sia perchè capaci di garantire un adeguato contrasto dei fenomeni di elusione, una razionalizzazione del sistema nonché la eliminazione di alcune agevolazioni non più giustificabili.

Si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono l'introduzione dell'imposta di bollo sull'estratto conto dei conti correnti postali (onde equipararli, nel trattamento, ai conti correnti bancari), la razionalizzazione della normativa sull'imposta di bollo per i contratti delle società di intermediazione mobiliare (SIM) e delle società finanziarie, la eliminazione dell'agevolazione di cui fruiscono le imprese concessionarie di servizi pubblici in materia di ammortamento fiscale, il potenziamento e la razionalizzazione degli strumenti relativi alla riscossione delle imposte (agevolandosi in particolare, le procedure di esecuzione e di pignoramento), l'introduzione di un versamento in acconto delle somme dichiarate ai fini della tassazione separata per quelle fattispecie non soggette a ritenute alla fonte (plusvalenze per cessione di aziende, plusvalenze per cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione, eccetera).

Autonoma considerazione merita, invece, la norma che prevede che delle somme versate a titolo di risarcimento del danno, prodotto dalla mancata corresponsione di tributi, nei procedimenti davanti all'autorità

giudiziaria penale, possa tenersi conto in occasione della successiva determinazione, in sede di accertamento fiscale, degli importi dovuti a titolo di imposte e sanzioni. Si ritiene che con questa norma possano realizzarsi due obiettivi: una più rapida acquisizione di quanto dovuto all'Erario e, soprattutto, un più ampio ricorso ai riti alternativi (patteggiamento) nell'ambito dei procedimenti penali per reati tributari, senza peraltro che si creino le condizioni per «sconti» di alcun genere.

Il complesso delle norme sopra riassunte è in grado di assicurare nel 1997 un maggior gettito pari a 920 miliardi.

Riguardo agli interventi che interessano il settore delle carni, viene prevista la riduzione temporanea dell'aliquota IVA per il comparto dei bovini e dei suini dall'attuale 16 per cento al 10 per cento. Questo correttivo tende ad offrire, per le carni bovine, un margine utilizzabile per una riduzione del prezzo che possa stimolare una maggiore domanda (sensibilmente affievolitasi in conseguenza delle preoccupazioni insorte nei consumatori a fronte dell'epidemia spongiforme bovina manifestatasi nel Regno Unito). L'intervento ora indicato - insieme a quelli già effettuati dal Ministero delle finanze, per ridurre le aree di evasione esistenti nel settore, e dai Ministeri competenti, per la tutela degli allevamenti nazionali - è rivolto a incentivare la ripresa del settore. La diminuzione dell'aliquota anche per le carni suine si rende necessaria per la razionalizzazione del sistema, tenuto conto di quei rami della produzione alimentare che operano congiuntamente con animali bovini e suini e che - altrimenti - avrebbero dovuto sostenere aliquote IVA diverse, con evidenti complicazioni contabili e fiscali. Questa riduzione temporanea di aliquota comporta una diminuzione del gettito, stimata in circa 1.420 miliardi. Tale riduzione viene compensata tuttavia, per un valore pari approssimativamente al 30 per cento, mediante la rideterminazione, anch'essa temporanea, delle aliquote IVA compensative relative al comparto dell'allevamento di carni (bovini, suini, carni bianche, volatili, eccetera). In particolare, sono ridotte

dall'8,5 per cento al 6 per cento le aliquote compensative per i bovini e di un punto per tutte le restanti tipologie, consentendo una rettifica della predetta riduzione del gettito in misura pari a circa 410 miliardi.

Per quel che attiene al settore dell'edilizia e degli immobili, merita sottolineare che sono state assunte misure volte a consentire la ripresa. Si è, in particolare, ridotta dal 19 per cento al 10 per cento l'aliquota IVA per la manutenzione straordinaria degli immobili residenziali (si rammenta che per gli interventi di ristrutturazione e di restauro l'aliquota IVA è già pari al 10 per cento), ed è stata introdotta la detraibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli interessi (fino ad un limite massimo di 5 milioni) sui mutui contratti nel 1997 per la ristrutturazione degli immobili residenziali.

È stata inoltre introdotta la riduzione dell'imposta di registro dall'8 per cento all'1 per cento per gli acquisti di fabbricati di categoria catastale «A», esenti da IVA, effettuati da imprese immobiliari - aventi per oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di beni immobili - a condizione che i fabbricati medesimi vengano successivamente trasferiti entro tre anni dall'acquisto. Con tale intervento si è inteso mitigare il regime gravante sul settore immobiliare, rivelatosi eccessivamente gravoso in conseguenza dei provvedimenti di recente adottati con il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Infine, è stata introdotta una norma che consente la facoltà di effettuare la trascrizione dei contratti preliminari di compravendita degli immobili, cui accede l'obbligo di un versamento, in misura fissa, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Questa novità consente una maggiore tutela per i cittadini, rispetto alla possibilità del verificarsi di operazioni fraudolente, e consente altresì all'Erario di ottenere un maggiore gettito di ammontare stimato in circa 190 miliardi.

Sono poi concesse alcune agevolazioni a favore dei portatori di *handicap*, in particolare per l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici - volti a facilitare l'autosufficienza

e le possibilità di integrazione sociale di tali soggetti - la cui aliquota IVA viene ridotta dal 19 per cento al 4 per cento ed il cui costo viene reso detraibile ai fini IRPEF.

Altre norme, che superano alcune penalizzazioni esistenti nell'ordinamento vigente, riguardano i diritti di autore e l'IVA sui cavalli, la cui aliquota viene riportata all'originario 10 per cento.

* * *

In merito alle singole disposizioni è possibile osservare quanto segue.

Articolo 1. - Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Con la lettera *a)* del comma 1 si provvede ad includere tra le spese mediche, per le quali è prevista la detrazione ai fini delle imposte sui redditi, anche quelle per i sussidi tecnici ed informatici, rivolti a facilitare la autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di *handicap*.

Con la lettera *b)* del comma 1 si intende ripristinare il regime di riduzione forfettaria delle spese per i redditi derivanti all'autore o inventore da opere dell'ingegno, vigente anteriormente alla modifica apportata - al secondo e al terzo periodo del comma 8 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - a seguito di emendamento parlamentare proposto in sede di conversione del decreto-legge n. 323 del 1996 (legge 8 agosto 1996, n. 425). Si dispone, in altri termini, con effetto dal 1997 e per i compensi percepiti a partire da tale anno, una deduzione del 25 per cento (anziché del 20 per cento) da applicare all'intero ammontare dei redditi di tale tipologia, senza limitazioni quantitative. L'intervento normativo si giustifica in funzione dell'esigenza di sostenere la produzione intellettuale quale fattore di crescita culturale ed economica.

Collegata a tale modifica, e finalizzata ad evitare continui adeguamenti normativi, è

la disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 6 che, modificando l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, identifica la base imponibile da considerare per la ritenuta sui proventi derivanti da opere dell'ingegno, nella sola parte di compenso che viene assoggettata a tassazione (quale che sia, quindi, la percentuale di riduzione forfettaria).

Le lettere *c*) e *d*) del comma 1 modificano gli articoli 69 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, relativamente alla disciplina dei beni gratuitamente devolvibili.

Con la nuova formulazione dell'articolo 69 del TUIR, che riguarda l'ammortamento finanziario dei beni predetti, viene stabilito che tale ammortamento potrà essere effettuato solo in luogo di quello tecnico, *ex* articoli 67 e 68 del predetto testo unico, anzichè, come prevede la normativa vigente, in aggiunta al medesimo. In ogni caso resta ferma la deducibilità delle spese di manutenzione secondo le disposizioni del comma 7 dell'articolo 67 del TUIR. Viene inoltre precisato che, ai fini della deducibilità, il costo dei beni va ripartito per quote costanti con riferimento al numero degli anni di durata della concessione e computando come anni interi anche le sue frazioni.

L'articolo 73, comma 2, del TUIR, pur modificato, consentirà comunque alle imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche la deduzione di quote di accantonamento a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni innanzidetti e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67 del TUIR, nella misura del 5 per cento del costo di ciascun bene e fino al limite complessivo delle spese relative al bene, sostenute negli ultimi due esercizi (comma 1, lettera *d*)).

Il comma 2 riferisce al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996 la decorrenza delle modifiche apportate con le lettere *c*) e *d*) del comma 1, disponendo una disciplina transitoria per i soggetti che, in esercizi precedenti hanno effettuato l'ammortamento finanziario in aggiunta a quello tecnico. L'ammortamento finanziario ovvero, a scelta, quello tecnico, che tali soggetti potranno effettuare verrà computato

con riferimento al costo dei beni al lordo delle quote di ammortamento, considerando cioè rilevanti le quote di ammortamento sia tecnico che finanziario già dedotte, al fine di determinare il residuo costo ammortizzabile.

Si abbia, ad esempio, il caso di un bene, gratuitamente devolvibile al termine di una concessione di durata ventennale, di valore 1.000, ammortizzato fino al 1995, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, per 400, ai sensi del successivo articolo 69, per 200. Qualora il contribuente scelga di effettuare l'ammortamento tecnico, il cui coefficiente sia, ad esempio, del 10 per cento, la quota massima deducibile nei periodi 1996, 1997, 1998 e 1999 sarà di 100. Qualora, invece, venga scelto l'ammortamento finanziario, il contribuente dovrà dedurre in ciascun periodo dal 1996 al 2003 una quota di ammortamento finanziario pari a 50. Se l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento, sia finanziario che tecnico, già dedotte nei precedenti esercizi, eccede il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.

Con la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo in esame, viene introdotto, per i redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 TUIR - da indicare nella dichiarazione dei redditi - e non sottoposti a ritenuta alla fonte da parte del soggetto erogante, l'obbligo di effettuare un versamento a titolo di acconto dell'imposta dovuta. La somma da versare a titolo di acconto deve essere determinata applicando agli importi indicati nella dichiarazione l'aliquota del 20 per cento.

In sostanza, saranno assoggettate all'obbligo di versamento dell'acconto le persone fisiche che realizzino plusvalenze da cessione di azienda (lettera *g*) o di terreni edificatori (lettera *g*-bis) che conseguano indennità per perdita di avviamento (lettera *h*) o indennità di natura risarcitoria sostitutive di redditi (lettera *i*) o che conseguano somme o beni in caso di uscita da società di persone o in conseguenza di liquidazione delle stesse (lettera *l*)), non-

chè proventi di cui alle lettere *n*) e *n*-bis) dello stesso articolo 16 del citato TUIR.

Il versamento di cui sopra deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il versamento «a saldo» delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Per espressa previsione della norma in esame, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, e, quindi, qualora il versamento venga effettuato oltre il termine ordinario, il contribuente dovrà versare anche la soprattassa, nella misura dello 0,50 per cento, qualora il versamento sia eseguito entro il 20 giugno.

Si rammenta infine che nel caso in cui il versamento venga eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno, è dovuta la soprattassa nella misura ridotta del 3 per cento, in luogo di quella del 40 per cento prevista per i versamenti eseguiti dopo il predetto terzo giorno. Si precisa, al riguardo, che in tali casi la soprattassa non deve essere versata dal contribuente, atteso che ne è prevista la riscossione attraverso l'iscrizione a ruolo.

Con la disposizione di cui al comma 4 è stato previsto che può essere detratto dall'imposta lorda determinata ai fini dell'IRPEF un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di mutui contratti nell'anno 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale.

Tale detrazione, finalizzata al rilancio del settore edilizio, è commisurata a un importo complessivo che non può comunque eccedere 5 milioni di lire ed è ammessa a condizione che i contratti di mutuo siano stati stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Unione europea o con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

È stato infine previsto che, nel caso di contitolarità del contratto o dei contratti di mutuo, il limite di 5 milioni deve essere ripartito proporzionalmente fra i singoli mutuatari e che con un successivo decreto del Ministro delle finanze verranno stabilite le modalità e le condizioni per fluire delle detrazioni in questione.

Come è noto, la disciplina recata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, contenente la disciplina delle forme pensionistiche complementari - emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *v*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - ha richiesto, nel corso del 1995, l'intervento del legislatore perchè fossero superati alcuni ostacoli della normativa del 1993, che impedivano la nascita delle nuove forme pensionistiche complementari e mettevano in discussione la stessa sopravvivenza di quelle già esistenti.

Detto intervento, realizzato attraverso alcune norme della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, richiede tuttavia una ulteriore messa a punto, sia per precisare gli effetti temporali della nuova disciplina fiscale delle prestazioni corrisposte dai fondi previdenziali, sia per coordinare le nuove disposizioni con quelle già esistenti nel TUIR e con quelle in materia di accertamento, nonchè per correggere alcuni errori materiali di tipo redazionale nella stesura di alcune disposizioni della citata legge n. 335 del 1995.

Per quanto concerne le prestazioni previdenziali corrisposte dai fondi pensione, va considerato che il testo originario del decreto legislativo non prevedeva alcuna modifica del previgente regime, lasciando intendere una conferma della preesistente disciplina fiscale, specialmente per i soggetti iscritti alla data del 28 aprile 1993 - giorno di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 - a fondi pensione istituiti sino al 15 novembre 1992 - termine di entrata in vigore della citata legge delega n. 421 del 1992 - (cosiddetti «vecchi iscritti a vecchi fondi»), in ossequio al principio recato dall'articolo 3, comma 1, lettera *v*), della medesima legge di delega n. 421 del

1992, secondo cui il riordino del sistema previdenziale deve salvaguardare i diritti quesiti.

Pertanto, come l'originario testo del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 era rispettoso del principio della garanzia dei diritti quesiti dai «vecchi iscritti», così il nuovo testo del medesimo decreto non può che considerarsi ugualmente rispettoso di tale principio, pena la sua illegittimità costituzionale per contrasto con la delega di cui all'articolo 3 della citata legge n. 421 del 1992.

Conseguentemente, si è provveduto a chiarire, con la norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 5 dell'articolo 1, che la prevista inapplicabilità dell'articolo 42, comma 4, del TUIR riguarda unicamente i nuovi iscritti e cioè i soggetti che risultano iscritti ad una forma pensionistica complementare successivamente al 28 aprile 1993. Pertanto, per le prestazioni erogate sotto forma di capitali, attuati attraverso contratti di assicurazione sulla vita o polizze di capitalizzazione (gestioni assicurative di cui ai rami I e V del punto A della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, che i vecchi fondi pensione possono continuare a mantenere per i vecchi iscritti) continua a trovare applicazione la disciplina fiscale prevista, e non espressamente abrogata, dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482.

La disposizione da ultimo citata prevede l'applicazione da parte della compagnia di assicurazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 12,50 per cento sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi; l'importo corrispondente ai contributi versati rimane comunque assoggettato a tassazione secondo le modalità stabilite - indistintamente per i vecchi ed i nuovi iscritti - dai commi 9 e 10 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dall'articolo 11 della citata legge n. 335 del 1995.

Con l'integrazione dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 - stabilita dalla disposizione contenuta nel comma 6, lettera a), del presente

articolo - è stata specificamente prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte sulle prestazioni erogate in forma di trattamento periodico, di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 del TUIR, introdotta dall'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 335 del 1995. In tal modo si è provveduto a colmare una lacuna della previgente normativa.

Con le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si è provveduto, infine, a correggere alcuni errori di redazione delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 13, comma 10, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 (che impropriamente richiama la disposizione dell'articolo 17, comma 2, del TUIR, riguardante i lavoratori dipendenti che percepiscono le altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), seconda parte, del TUIR) e nell'articolo 11, comma 2, della legge n. 335 del 1995 (che impropriamente richiama il comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 1993, essendo evidente che il riferimento esatto è al comma 9 dell'articolo appena citato).

Articolo 2. - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Con l'articolo vengono introdotte alcune modificazioni alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sia mediante novella di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o delle relative tabelle allegate, sia con la modifica o l'abrogazione di disposizioni non presenti nel testo del predetto decreto presidenziale.

Con il comma 1, lettera a), in stretta aderenza alle direttive comunitarie in materia, e quindi in corrispondenza con la disciplina adottata al riguardo dagli altri Stati membri, si stabilisce, al precipuo fine di evitare fenomeni di non tassazione o di doppia imposizione, che le cessioni e concessioni o licenze relative a beni immateriali, simili ai diritti di autore, sono sottoposte allo stesso trattamento di questi ultimi e quindi sono considerate, in ogni caso, prestazioni di servizi. Agli effetti della territorialità, le anzidette prestazioni si considerano effettuate

nel territorio dello Stato, se ivi risiede il committente delle stesse.

L'evoluzione tecnologica intervenuta nel settore delle telecomunicazioni ha reso non più adeguati i criteri di territorialità, disciplinati dall'articolo 7 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della tassazione delle relative prestazioni nel territorio dello Stato. Attualmente il principio che regola, agli effetti della territorialità, l'applicazione dell'imposta alle suddette prestazioni è quello della residenza o del domicilio del prestatore, soggette al tributo le prestazioni di telecomunicazioni se rese da esercenti che risiedono o sono domiciliati nel territorio dello Stato. Tale criterio, per effetto della evoluzione tecnologica, evidenzia ormai diffuse lacune, in quanto sempre più si diffonde l'offerta di prestazioni di telefonia a soggetti residenti o comunque operanti nel territorio dello Stato da parte di soggetti residenti al di fuori della Unione europea.

Tali servizi sono resi in condizioni favorevoli di concorrenza, in quanto detti soggetti addebitano i relativi corrispettivi ai committenti, senza applicazione del tributo.

Per superare questa anomala situazione, analogamente a corrispondenti soluzioni adottate o in corso di adozione negli altri Stati della Unione europea, la norma in esame (comma 1, lettere *b*) e *c*) modifica i criteri di territorialità delle prestazioni di telecomunicazione, assumendo a principio non la sede del prestatore bensì la sede di colui che commette la prestazione, con l'effetto di rendere soggette al tributo le prestazioni, da chiunque rese, quindi anche da soggetti extracomunitari, nei confronti di soggetti residenti o domiciliati nel territorio dello Stato, o comunque in partenza dal territorio stesso.

Nel rispetto delle intese assunte con gli altri Stati membri la nuova disciplina decorrerà dal 1° aprile 1997.

Nel settore del commercio di semilavorati, in forme grezze, di rottami e metalli non ferrosi, sono state rilevate talune frodi nei confronti dell'Erario attuate con addebito dell'IVA relativa a forniture, senza versamento all'Erario della stessa imposta. Ne sono derivate conseguenze pregiudizievoli

sotto un duplice profilo: detrazione dell'IVA da parte dell'acquirente e illecito arricchimento, non disgiunto da turbative concorrenziali sul mercato, da parte di cedenti che, incassato il tributo mediante rivalsa, si sono resi successivamente irreperibili, spesso dopo avere denunciato la cessazione della attività.

Per ovviare a tali fenomeni fraudolenti, con il comma 1, lettera *d*), la disciplina della sospensione di imposta, prevista dal settimo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le cessioni di rottami, viene estesa, alle operazioni concernenti le forme grezze di semilavorati di materiali non ferrosi (catodi, pani, biglietti, eccetera).

Trattandosi di beni non idonei di per sé a consumi finali, in quanto costituiscono pur sempre materie prime di successivi processi di produzione, la sospensione di imposta non pregiudica gli interessi dell'Erario per il naturale effetto di recupero che si verifica nelle successive fasi di applicazione del tributo sui prodotti ottenuti dalla lavorazione o trasformazione delle suddette materie prime.

Si prevede, infine, che per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni esonerative si applicano a condizione che, nell'anno solare precedente, l'ammontare delle cessioni stesse, effettuate da operatori dotati di sede fissa, non abbia superato l'importo di due miliardi di lire.

Le predette modifiche permettono, inoltre, di adeguare il regime di sospensione di cui al settimo comma dell'articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 alla disciplina comunitaria, atteso che era stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione, per contrasto di tale regime con la normativa recata dalla VI direttiva comunitaria.

Le modifiche all'articolo 74, settimo comma, assorbono ora, con effetto *ex nunc*, quelle più limitate già apportate, con norma di carattere interpretativo, dal comma 118 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995; quest'ultima disposizione, peraltro, ancorchè privata di effetti per il futuro, in

conseguenza della sostituzione del settimo comma, non viene abrogata, in quanto continua a regolare l'applicazione del testo del citato settimo comma, anteriore all'attuale modifica.

Con la modifica del n. 114) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (operata dal comma 1, lettera *e*) dell'articolo 2) e con la contestuale soppressione della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito dalla legge n. 85 del 1995 (operata dal comma 8), si prevede l'applicazione generalizzata dell'aliquota IVA del 10 per cento per le cessioni di prodotti farmaceutici nei confronti di chiunque siano effettuate, esclusi solo i prodotti omeopatici, soggetti all'aliquota ordinaria.

La modifica evita l'ulteriore corso della procedura contenziosa già avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione per violazione delle disposizioni comunitarie. Comunque, per evitare ulteriori aggravii a carico del Servizio sanitario nazionale, si prevede espressamente che, in deroga alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'aggravio di aliquota non si applica alle forniture eseguite anteriormente al 1° gennaio 1997.

Con la disposizione contenuta nel comma 2 viene prevista in via transitoria, fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento, invece di quella ordinaria del 19 per cento, per le prestazioni di servizi relativi alla realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, primo comma, lettera *b*), della legge n. 457 del 1978. Tale norma mira a favorire la ripresa del settore edilizio attraverso la riduzione dell'onere fiscale.

La norma di cui al comma 3 dispone l'assoggettamento, fino al 31 dicembre 1997, all'aliquota IVA del 10 per cento delle cessioni, acquisti intracomunitari e importazioni di animali vivi della specie bovina e suina, nonché delle relative carni e parti commestibili, compresi prosciutto cotto, salsicce e salami, che l'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 23 febbraio

1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, aveva assoggettato all'aliquota del 16 per cento. Si attua così il processo di graduale allineamento alle aliquote IVA mediamente applicate nell'ambito della Comunità europea per il settore considerato.

Con il comma 6 vengono conseguentemente stabilite per l'anno 1997 le percentuali di compensazione, ora fissate nel decreto ministeriale 12 maggio 1992, che gli allevatori che adottano il regime forfettario di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dovranno applicare per le cessioni di prodotti di allevamento. Le riduzioni delle percentuali di compensazione sono state rideterminate, sia per effetto di un ricalcolo degli oneri specifici di imposta sopportati dai suddetti allevatori per gli acquisti di beni e servizi, sia, relativamente ai settori bovino e suino, del minor onere di imposta conseguente alle riduzioni delle aliquote sugli acquisti di bovini e suini da allevamento, adottate con l'articolo 10, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge n. 85 del 1995 (dal 19 per cento al 16 per cento), e con il comma 3 dell'articolo 2 del presente provvedimento.

L'intervento, peraltro, non intende abrogare il sistema ordinario di determinazione delle percentuali di compensazione, che resta imperniato, per tutti i prodotti agricoli e ittici, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, su un decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali (comma 7).

Con la norma di cui al comma 4 si proroga, fino al 31 dicembre 1999, la misura di indetraibilità dell'imposta afferente gli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli già indicati nell'articolo 26, primo comma, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, dei relativi componenti e ricambi, le acquisizioni delle relative prestazioni di servizi di cui al terzo comma

dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché dell'imposta afferente le spese di impiego, di custodia, di manutenzione e di riparazione dei veicoli stessi.

La mancata proroga di detta limitazione comporterebbe una perdita di gettito stimabile in 2.300 miliardi circa su base annua. Ciò non è compatibile con l'attuale fase congiunturale che attraversa il Paese, che impone il raggiungimento di obiettivi di risanamento della finanza pubblica, in vista anche del rispetto dei parametri prefissati nel trattato di Maastricht, quale condizione per l'accesso dell'Italia nel nuovo sistema unico monetario.

Con la soppressione della disposizione contenuta nel comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il comma 5 equipara, su tutto il territorio nazionale, il trattamento, in termini di aliquota IVA, riservato alle somministrazioni di gas metano per uso riscaldamento.

Con il comma 9 si stabilisce nella misura del 4 per cento l'aliquota IVA da applicare alle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* nonché alle importazioni effettuate dagli stessi di sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitarne l'autosufficienza e la integrazione.

Articolo 3. - Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette

La stipulazione del contratto preliminare, prima della conclusione del contratto definitivo, è ormai prassi consolidata, specie in relazione ai negozi ad effetti reali nel campo dei beni immobili.

In particolare, in questo ambito, che rappresenta l'area di maggiore applicazione dei contratti preliminari, si riscontra che tra le parti contraenti non esiste una oggettiva situazione di uguaglianza, ma emerge piuttosto una condizione diversa del promissario acquirente rispetto a quella del promittente venditore.

Infatti, con la conclusione del contratto preliminare, in special modo nel settore immobiliare, si realizzano immediatamente gli

interessi del venditore promittente che, comunque, resta nella piena disponibilità del bene oggetto del negozio, mentre il promissario acquirente, nel periodo intercorrente tra la conclusione del preliminare e la stipulazione del contratto definitivo, si trova esposto a vari rischi (inadempimento, fallimento del venditore-imprenditore, trasferimento ad altri del bene promesso) e, di fronte all'inadempimento del venditore promittente, può disporre soltanto del rimedio previsto dall'articolo 2932 del codice civile, secondo il quale la parte adempiente può chiedere al giudice una sentenza che produca, nei confronti della parte inadempiente, gli stessi effetti del contratto definitivo (non concluso).

Questa forma di tutela, però, non sempre rappresenta, per il promissario acquirente, il rimedio che gli consente di «realizzare» il suo diritto. Infatti, se il venditore promittente alienasse a terzi l'immobile promesso, con atto trascritto in data anteriore a quella di trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 2652 del codice civile, numero 2, l'azione giudiziaria non verrebbe considerata ammissibile (Corte di cassazione, sentenza 8 maggio 1991, n. 5119) ed il promissario acquirente potrebbe solo proporre una generica azione per risarcimento danni.

Accade spesso di assistere a negoziazioni che nascono sbilanciate fin dalla conclusione del preliminare, con forti esborsi di somme o impegni economici gravosi da parte del contraente più debole (il promittente acquirente, appunto), costringendo in tal modo gli operatori giuridici, richiesti di curare l'assetto definitivo degli interessi, ad un particolare e delicato impegno per raccordare il contratto preliminare con il contratto definitivo, senza penalizzare eccessivamente il contraente più esposto.

Appare, pertanto, necessario un intervento legislativo, sia per meglio disciplinare obblighi e responsabilità del promittente venditore e del promissario acquirente nella fase preliminare della contrattazione, sia per introdurre nel nostro diritto positivo la possibilità di trascrivere i contratti preliminari, aventi per oggetto i diritti menzionati

all'articolo 2643 del codice civile. A ciò si provvede con i commi da 1 a 10 dell'articolo 3. Ovviamente, è stato previsto che la trascrizione del preliminare di vendita possa essere eseguita solo qualora il contratto abbia la forma richiesta dall'articolo 2657 del codice civile e laddove venga richiesta con le modalità prescritte dall'articolo 2659 del codice civile.

Nell'impianto della norma, questa forma di pubblicità ha carattere provvisorio, nel senso che, ove non intervenga la stipulazione del contratto definitivo, dopo un determinato periodo di tempo, essa perde ogni effetto e l'immobile, oggetto del preliminare, torna nella piena disponibilità del promittente venditore.

Potrebbero sorgere dubbi in ordine al necessario raccordo tra la trascrizione del contratto preliminare e il sistema della pubblicità immobiliare. È infatti risaputo che questa opera in ordine ai negozi giuridici costitutivi o traslativi di diritti reali, mentre il contratto preliminare è un negozio ad effetti obbligatori.

Orbene, il raccordo con il sistema, sul piano logico-giuridico, lo si ha considerando il contratto preliminare non in modo autonomo, ma come segmento di un procedimento che nasce con il preliminare ma che è destinato a svilupparsi, per effetto della procedura prevista dall'articolo 2932 del codice civile, in un negozio con effetti reali. È tenendo conto dell'intera vicenda che si individua nel preliminare un contratto sostanzialmente prodromico di una vicenda negoziale intesa al raggiungimento di effetti reali.

In altre parole, la trascrizione del preliminare non opera autonomamente rispetto al momento della pubblicità del definitivo, ma determina una sorta di prenotazione, che varrà ai fini della pubblicità soltanto nel momento in cui l'intera vicenda traslativa, nella completezza degli effetti reali, si sarà verificata.

La perdita di efficacia *ex tunc* della trascrizione del contratto preliminare non può pregiudicare diritti eventualmente quesiti da terzi in buona fede, perchè la trascrizione del preliminare non determina alcun ef-

fetto traslativo. I terzi che dovessero, a loro volta, acquistare dal promissario acquirente sul presupposto di un preliminare trascritto, sono perfettamente a conoscenza che esso produce effetti obbligatori e che gli effetti traslativi sono «condizionati» alla trascrizione, nei termini, del contratto definitivo stipulato in esecuzione del preliminare trascritto.

La fattispecie è del resto analoga a quella che si determina nel caso di vendita di bene altrui, la quale esplica i suoi effetti reali nei confronti dell'acquirente, unicamente se ed in quanto il bene altrui entri nel patrimonio del venditore.

Che la posizione del terzo acquirente dal promissario acquirente riceva piena tutela risulta di tutta evidenza dalla natura e dalla funzione della pubblicità data al preliminare: pubblicità notizia atta a segnalare a chiunque una situazione giuridica di mera prenotazione di effetti negoziali, la cui effettività è subordinata alla trascrizione, nei termini, del contratto definitivo.

Le aspettative del terzo, dunque, non possono in alcun modo riguardare la certezza che il preliminare determini effetti traslativi, bensì il fatto che l'eventuale contratto definitivo trascritto nei termini prenderà il grado del preliminare essendo opponibile a tutte le trascrizioni intermedie. Ed è entro questi limiti precisi ed insiti nel sistema di trascrizione proposto che si configura la buona fede del terzo, il quale non può non sapere che la trascrizione del preliminare non dà, di per sè, alcuna garanzia di effetti traslativi.

Pertanto, la prevista trascrivibilità del contratto preliminare comporta l'esigenza di disciplinare quelle situazioni «patologiche» che possono insorgere nell'arco di tempo necessario, ad esempio, per un intervento edilizio o per il trasferimento di proprietà immobiliari.

Per cui, anche per quanto riguarda queste situazioni che possono presentare dirette implicazioni processuali, le disposizioni in esame, utilizzando il tessuto normativo vigente, sono ispirate al principio di contemperare le ragioni di tutte le parti interessate (creditore ipotecario, altri creditori privile-

giati a vario titolo, promissario acquirente), fornendo loro validi meccanismi di tutela.

In conclusione, come può rilevarsi, la previsione normativa *de qua* ha inteso perseguire un duplice obiettivo:

a) assicurare una equilibrata tutela giuridica delle parti contraenti, in relazione a interessi individuali aventi rilievo sociale;

b) garantire ai terzi quel grado di «certezza» che rappresenta la ragion d'essere di tutto il sistema pubblicitario.

Le norme fondamentali sono contenute nel comma 1, con il quale viene inserito nel codice civile l'articolo 2645-*bis* che prevede la trascrizione dei contratti preliminari, se redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.

Vengono altresì previsti gli effetti della trascrizione del preliminare e la loro cessazione, entro il termine massimo di tre anni dalla trascrizione medesima.

Infine, vengono stabilite le modalità per l'univoca individuazione del bene oggetto del contratto preliminare da trascrivere.

Il comma 2 modifica l'articolo 2659 del codice civile per adeguarlo a quanto stabilito dall'articolo 2645-*bis*.

Il comma 3 prevede l'inserimento nel codice civile dell'articolo 2825-*bis* a garanzia di chi ha concesso mutui, nell'ambito del decreto legislativo n. 385 del 1993, che prevede finanziamenti per gli interventi edilizi. Tale garanzia consiste nell'automatica estensione per legge dell'ipoteca alla porzione di fabbricato oggetto del preliminare, nel caso in cui il promissario acquirente si sia accollato una quota parte del debito.

I commi 4 e 5 prevedono l'inserimento di un articolo 2775-*bis* e di un numero 5-*bis* nell'articolo 2780 del codice civile al fine di garantire con privilegio i crediti del promissario acquirente nei casi di espropriazione forzata del bene, o, comunque, nei casi di mancata esecuzione dei contratti preliminari.

La norma accorda, determinandone l'ordine, un privilegio speciale sull'immobile oggetto del contratto preliminare per tutti i crediti del promissario acquirente (essen-

zialmente: restituzione di quanto versato e risarcimento del danno), che abbiano titolo nella vicenda negoziale obbligatoria, non conclusasi per una qualunque ragione (ad esempio, risoluzione giudiziale o negoziale, mutuo recesso). Per evitare possibili accordi in frode ad altri creditori non privilegiati, che abbiano erogato mutui al promissario acquirente, sembra idonea soluzione stabilire, come peraltro l'articolo 2748, secondo comma, del codice civile consente, la prevalenza, sul privilegio speciale, dell'ipoteca relativa al finanziamento concesso per l'acquisto dell'immobile.

Con il comma 6, vengono previste modifiche all'articolo 72 della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), per tenere conto delle innovazioni inserite nel codice civile con gli articoli sopraesaminati.

Il comma 7 ha funzione di adeguamento della vigente normativa, ed in particolare dell'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, concernente il servizio ipotecario. Con esso vengono escluse dalla certificazione ipotecaria le trascrizioni dei preliminari non più produttive di effetti.

Il comma 8 ha la funzione di rendere applicabili le disposizioni in questione anche nei territori ove è vigente il sistema del libro fondiario. Poiché la trascrizione dei contratti preliminari viene prevista da una norma inserita nel capo I del titolo VI del codice civile e poiché dall'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (legge tavolare) è dichiarato, in termini generali, che le norme dei capi I e II del citato titolo I del libro VI non sono applicabili nelle porzioni di territorio in cui è conservato in vigore il sistema pubblicitario dei libri fondiari, è parso opportuno rendere esplicito l'intendimento del legislatore nel senso che la sfera di applicazione dei due sistemi pubblicitari - quello dei registri immobiliari di diritto comune e quello, appunto, dei libri fondiari - sia coincidente. A ciò si è provveduto, aggiungendo alla già indicata eccezione alla regola di inapplicabilità dei capi I e II del titolo I del libro VI - quella, precisamente, che già risulta espressamente dalla salvezza di quanto disposto dalla lettera *g*) dell'articolo 20 della legge generale sui libri

fondari - l'eccezione ulteriore che risulta dalla salvezza di quanto disposto anche nella lettera *h*) del medesimo articolo 20: tale salvezza implica che anche le previsioni pubblicitarie risultanti da norme dei citati capi I e II devono, tutte, trovare attuazione pure nei libri fondiari, di regola nella forma dell'annotazione. Devono quindi annotarsi, anche nei libri fondiari, i contratti preliminari, oggetto di trascrizione a norma del nuovo articolo 2645-*bis* del codice civile, così come i contratti condizionati, oggetto di trascrizione con menzione della condizione a norma dell'articolo 2659, secondo comma, dello stesso codice civile.

Il comma 9 intende togliere ogni dubbio sul fatto che gli atti pubblici rogati e le scritture private autenticate all'estero, prima di essere posti in uso nello Stato, debbano essere depositati presso un archivio notarile o negli atti di un notaio, assolvendo tra l'altro, in tal modo, le imposte dovute.

È stata infine introdotta con il comma 10 una necessaria modifica al testo unico sulle imposte ipotecarie e catastali, per precisare che la trascrizione del contratto preliminare è assoggettata all'imposta ipotecaria solo in misura fissa.

Con il comma 11 si è inteso completare la disciplina recata dall'articolo 3, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta sulle successioni e donazioni per trasferimenti di azienda nei comuni montani. La disposizione in rassegna estende tale beneficio alle cessioni di azienda relative a beni situati in frazioni con meno di mille abitanti ancorchè situate in comuni con popolazione complessiva superiore a cinquemila abitanti.

Con il numero 1 della lettera *a*) del comma 12, i contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle SIM, dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, vengono parificati - ai fini dell'imposta di bollo - ai contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari ed ai contratti di credito al consumo previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° set-

tembre 1993, n. 385, per i quali, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo, è previsto il pagamento di lire 20.000 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie dello stesso. Con la norma in esame viene eliminata, pertanto, ogni discriminazione e viene uniformato il trattamento tributario per tutti i contratti finanziari, che sono così assoggettati ad un'unica imposta fissa di bollo a prescindere dal soggetto che li pone in essere (banca, SIM, società fiduciaria ed altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo n. 415 del 1996).

Con le disposizioni contenute nel numero 2 della lettera *a*) del comma 12, viene equiparato, ai fini dell'imposta di bollo, il regime degli estratti di conto corrente postale a quello degli estratti conto bancari, per superare la disparità di trattamento tra le operazioni gestite dalle banche e quelle gestite dall'Ente poste italiane, anche in considerazione della mutata natura giuridica dell'amministrazione cui sono affidati i servizi postali. Conseguentemente, viene abrogato il sistema esentativo, previsto dal vigente articolo 7 della tabella, per gli atti e documenti relativi a conti correnti postali (comma 12, lettera *b*)).

La vigente Tabella delle tasse per i trasferimenti di titoli e valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 (modificata da ultimo dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133) prevede una diversa misura del tributo a seconda dei soggetti contraenti e dell'oggetto della compravendita. Per i contratti conclusi tra agenti di cambio e tra SIM, la lettera *c*) della citata Tabella stabilisce aliquote ridotte rispetto ai contratti stipulati da altri soggetti. Atteso che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 415 del 1996, anche le banche possono ora operare direttamente sui mercati regolamentati, al fine di ovviare a disparità di trattamento tra i vari soggetti abilitati ad operare nei suddetti mercati, si rende opportuno rimuovere la differenziazione di aliquote, aggiungendo nella lettera *c*) della Tabella, le banche (comma 13).

Dal punto di vista degli effetti quantitativi sul gettito non si verificheranno riduzioni, in considerazione del fatto che le banche, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, non potevano eseguire in borsa ordini della clientela, ma dovevano avvalersi delle SIM, o degli agenti di cambio, con la conseguenza che, a parità di volumi negoziati, il gettito non subirà variazioni.

L'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 4, lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, determina sostanziali effetti di duplicazione dell'imposizione indiretta per le cessioni di fabbricati assoggettate ad IVA, in quanto effettuate da imprese che hanno la rivendita di fabbricati come oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata, quando sull'acquisto di tali fabbricati - ancorchè effettuato presso imprese o enti soggetti d'imposta IVA - non è più applicata l'IVA, ma sono ora applicabili le imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale, non detraibili dall'IVA a valle, dovuta per la rivendita. Si è in presenza, in sostanza, di una duplice applicazione di imposte proporzionali a cascata - sull'acquisto e sulla successiva rivendita - che penalizza irragionevolmente, fino a paralizzarlo, il settore. Per porre rimedio a tale situazione, si propone una congrua riduzione delle imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali, per gli acquisti di fabbricati a destinazione abitativa effettuati dalle imprese aventi come oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di fabbricati. Tali riduzioni sono peraltro subordinate alla effettiva rivendita di tali immobili, da parte delle imprese che li hanno acquistati, entro tre anni dall'acquisto medesimo: in mancanza della rivendita si recupera la differenza fra l'ammontare delle suddette imposte liquidato con le ordinarie aliquote, e l'ammontare pagato in base alle misure ridotte, con l'aggiunta di una soprattassa del 30 per cento e degli interessi di mora. Si è, infine, inteso completare la normativa introdotta con il sopra citato decreto-legge n. 323 del 1996, coordinando l'articolo 5 del testo unico dell'imposta di registro, concernente, l'ob-

bligato di registrazione degli atti, con l'articolo 40 del medesimo testo unico, concernente gli atti relativi ad operazioni soggette ad IVA, chiarendo che le scritture private relative ad operazioni esenti da IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 8-bis), sono soggette a registrazione in termine fisso e, quindi, non solo in caso d'uso (commi 14 e 15).

Articolo 4. - Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale

Le disposizioni dell'articolo riguardano il settore delle accise e dei generi sottoposti a monopolio fiscale. Nel comma 1 vengono apportate modificazioni al testo unico delle disposizioni sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In particolare, la disposizione contenuta nella lettera a) riguarda il pagamento delle accise sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche, per il quale è attualmente previsto il termine del giorno 15 del mese successivo a quello della immissione in consumo.

Con la modifica introdotta, il pagamento deve essere effettuato in due tempi: per i prodotti immessi in consumo nella prima quindicina del mese, entro la fine del mese stesso; per i prodotti immessi in consumo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. La dilazione media dei tempi di versamento si riduce così da 30 a 22,5 giorni.

La disposizione contenuta nella lettera b) si riferisce all'accisa sul gas metano. L'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ha stabilito che l'imposta sul gas metano deve essere pagata entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i consumi risultanti da apposite dichiarazioni mensili presentate dai soggetti obbligati. La nuova disposizione modifica i tempi di riscossione e prevede che il soggetto obbligato deve versare l'accisa sul gas metano mensilmente: a titolo di acconto - nella misura del 90 per cento dell'imposta dovuta per il mese precedente - quale anticipo dell'imposta relativa al me-

se in cui si presenta la dichiarazione e, inoltre, a titolo di saldo relativo all'imposta dovuta per il mese precedente. Ne deriva, come risulta dalla disposizione contenuta nel comma 4, un anticipo di versamento per il primo mese di applicazione entro il quale si viene a versare, oltre all'imposta dovuta per il mese precedente, anche il predetto anticipo del 90 per cento.

Con le lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* sono apportate modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56 e 57 del citato testo unico sulle accise, in materia di imposta di consumo sull'energia elettrica. La modifica introdotta con la lettera *c)* si riferisce all'articolo 55 e riguarda la dichiarazione dei consumi che viene presentata dai soggetti obbligati ai fini dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta, che passa da bimestrale a mensile. Conseguentemente, con le disposizioni contenute nelle lettere *d)* ed *e)*, vengono modificati i tempi di versamento stabiliti nell'articolo 56, prevedendo che i versamenti devono ora essere effettuati mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. Tale anticipo riguarda anche i versamenti in acconto che vengono effettuati dai fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale. Per effetto di queste modifiche, si avrà un anticipo del versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di novembre che sarà versata entro il 20 dicembre anzichè entro il 20 del successivo mese di gennaio e, inoltre, si conseguirà nel primo mese di applicazione l'introito della prima rata di acconto, che (come precisato nel comma 5) deve essere pagata contemporaneamente alla rata d'imposta relativa al bimestre precedente. La modifica delle dichiarazioni e dei tempi di versamento da bimestrali a mensili comporta anche l'adeguamento delle cauzioni ai nuovi periodi di tempo stabiliti, ed in tal senso si provvede con la modifica apportata all'articolo 57 del testo unico (recata dalla lettera *f)*.

Nel comma 2 viene previsto un incremento della dotazione del Fondo sanitario nazionale in conseguenza dei maggiori oneri che derivano dall'incremento dell'aliquota

IVA sui medicinali disposto dall'articolo 2 del presente provvedimento.

Nel comma 3 è contemplata l'adozione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei provvedimenti necessari per evitare che nei rapporti contrattuali fra le società petrolifere ed i gestori vengano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni strettamente necessarie per l'applicazione della riduzione dei tempi di versamento delle accise stabilita nel comma 1.

Nel comma 6 viene stabilito che l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri, disposto con l'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

La disposizione contenuta nel comma 7 riguarda i generi soggetti a monopolio fiscale e prevede l'adozione da parte del Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio 1997, di provvedimenti tali da garantire maggiori entrate, in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997, e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Articolo 5. - Disposizioni in materia di riscossione

L'articolo contiene disposizioni che intervengono sulla disciplina vigente in materia di riscossione (decreti del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e 29 settembre 1973, n. 602).

Con la lettera *a)* del comma 1 si dispone - relativamente all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 - che il Ministro delle finanze può esonerare, in situazioni particolari, il commissario governativo delegato provvisoriamente (nei casi di revoca o di decadenza del concessionario, ed in ogni altro caso di vacanza della concessione) dall'obbligo di anticipazione. La norma si rende opportuna per non creare gravi pregiudizi ai concessionari che siano stati coattivamente preposti a gestioni commissariali in aree in

cui la riscossione dei tributi si presenti «a rischio».

Esigenze di razionalizzazione e di allargamento dell'ambito di attività dei concessionari (con particolare riferimento ai nuovi indirizzi federalisti) suggeriscono (lettera *b*) del comma 1, relativamente all'articolo 31, comma 1, lettera *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) di prevedere che l'oggetto sociale dei concessionari possa essere esteso, sia pure per connessione per materia, ad attività o compiti complementari alla funzione esattiva.

Si prevede inoltre (lettera *c*) del comma 1, con riferimento all'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) il potere del Ministro delle finanze di stabilire, anche per esigenze di modernizzazione e di equiparazione con le nuove realtà funzionali, che gli atti di gestione dei concessionari siano conservati attraverso strumenti informatizzati.

Con la disposizione di cui alla lettera *d*) del comma 1 (relativamente all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) si garantisce, poi, ai concessionari l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'articolo 18 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 al variare delle condizioni contrattuali originariamente esistenti all'atto dell'affidamento delle concessioni, dovuto alle riduzioni - conseguenti a disposizioni normative - del numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari, e sempre che da ciò consegua una riduzione, superiore al dieci per cento, dell'ammontare nazionale complessivo dei compensi dei concessionari. Viene, poi, introdotta una variabile temporale con riguardo al verificarsi di determinate modifiche legislative.

Con la lettera *e*) del comma 1 (relativamente all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) si rende più celere la definizione delle richieste di dilazione, attribuendo la competenza a provvedere al direttore regionale delle entrate e introducendo criteri oggettivi di determinazione dei presupposti per la adozione del provvedimento attributivo della dila-

zione (resta in tal modo contenuta la discrezionalità della Amministrazione, con maggiore garanzia di imparzialità nei confronti dei richiedenti).

La disposizione di cui alla lettera *f*) (che novella l'articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988) prevede - nell'intento di favorire l'esercizio del diritto di difesa da parte dei concessionari - che i concessionari possono stare in giudizio, davanti le commissioni tributarie, per il tramite dei collettori (limitatamente alle controversie concernenti la materia della riscossione).

La disposizione del comma 2 - che modifica l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1993, n. 75, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - aumenta a lire 600.000 la soglia al di sotto della quale è consentito ai concessionari di non effettuare la notifica della cartella di pagamento, determinando così un beneficio in termini di costi di notificazione in favore dei concessionari della riscossione.

La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 5 si rende necessaria in quanto l'Amministrazione delle finanze non è stata in grado di provvedere con tempestività all'adeguamento dei compensi dei concessionari sulla base delle disposizioni vigenti in materia. Con la norma in esame, dunque, si prevede che restano confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze del 30 novembre 1994. Si dispone, inoltre, traendo occasione dall'intervento normativo che si rende necessario per la ragione anzidetta che, per il futuro, la misura dei compensi biennali sarà rivista tenendosi conto non solo degli elementi di calcolo fissati dal comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, ma anche di quelli stabiliti nei commi 2 e 3 dello stesso articolo. Ne deriva non più un automatismo del meccanismo revisionale, ma una concreta determinazione dei predetti compensi in base a nuove realtà di fatto, eventual-

mente intervenute nell'arco temporale di riferimento.

La disposizione di cui alla lettera *a)* del comma 4 (che novella l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) è finalizzata ad armonizzare le modalità di pagamento mediante conto corrente postale delle somme iscritte a ruolo con quelle vigenti in materia di versamenti diretti, tenuto conto che l'obbligo di anticipare il versamento diretto, qualora questo venisse effettuato tramite posta - originariamente previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 - è stato soppresso con l'articolo 3, comma 3, della legge 12 novembre 1990, n. 331, di conversione del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261.

Con la disposizione di cui alla lettera *b)* del comma 4, si provvede a dilazionare il termine di cinque giorni per il pagamento degli interessi di mora previsto nell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, troppo penalizzante per il contribuente che non abbia ricevuto la notifica della cartella di pagamento, e si adeguano opportunamente gli effetti della omessa notifica a quelli della notificazione tardiva.

Con la norma di cui alla lettera *c)* del comma 4 (relativamente all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), si intende perseguire lo scopo di contenere - così come analogamente previsto in materia fallimentare - fenomeni elusivi, in quanto la normativa vigente può «incentivare» l' intestazione fittizia a terzi di beni appartenenti ai soggetti iscritti a ruolo.

Con la lettera *d)* del comma 4, si sostituisce il primo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, disponendosi che il concessionario può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si procede supera i dieci milioni di lire, mentre, quando detto ammontare è inferiore alla soglia anzidetta, il concessionario può procedere alla esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata in-

fruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore. Invero, l'obbligo, attualmente vigente in materia di esecuzione coattiva fiscale, di esperire la procedura mobiliare prima di quella immobiliare, provoca, da un lato, una eccessiva lunghezza dei tempi di recupero del credito e, dall'altro, una agevolazione di eventuali comportamenti elusivi del contribuente, che potrebbe tentare di spossessarsi formalmente delle proprietà immobiliari mentre è ancora in corso l'esecuzione mobiliare.

Con la lettera *e)* del comma 4, infine, si introduce l'articolo 91-*bis* nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con il quale si configura il potere della direzione regionale delle entrate di disporre il fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente, iscritti nei pubblici registri, quando in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile eseguire il pignoramento di detti beni per la loro irreperibilità. Attualmente, invero, la difficoltà di reperire materialmente i beni predetti vanifica spesso la possibilità di sottoporli a pignoramento. Appare dunque opportuna l'introduzione della norma in esame per rendere più incisiva e produttiva l'azione di recupero.

Con il comma 5 dell'articolo 5, poi, si prevede la validità, agli effetti della procedura di riscossione dei tributi, dei certificati, delle visure e di qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati con sistemi informatici o telematici al concessionario della riscossione, sempre che tali atti rechino una apposita asseverazione del concessionario in ordine alla loro provenienza. La norma serve a velocizzare l'acquisizione della documentazione di cui si tratta e a dare conto ai soggetti interessati della provenienza e della autenticità dei documenti utilizzati dal concessionario.

Articolo 6. - Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria

Con la disposizione del comma 1 si intende rimuovere l'ostacolo - costituito dalla

mancanza di una disciplina puntuale a questo riguardo - per effetto del quale, allo stato, è precluso alla Amministrazione finanziaria introitare subito - senza, dunque, attendere i tempi dell'accertamento e dell'eventuale contenzioso che su di esso normalmente si instaura - le somme che i contribuenti, per beneficiare pienamente degli effetti che conseguono alla richiesta di applicazione dei riti alternativi (in occasione di procedimenti penali per reati tributari), intendono pagare a titolo di risarcimento del danno cagionato all'erario in conseguenza della mancata corresponsione dei tributi da essi dovuti, ma non corrisposti nei modi e nei tempi prescritti dalla legge.

È impossibile, infatti, che oggi questi contribuenti riescano a vedersi riconoscere dall'Amministrazione delle finanze - automaticamente - il pagamento del risarcimento come un acconto del maggior debito risultante dalle attività di accertamento che la stessa Amministrazione pone in essere nei loro riguardi.

Questa situazione, all'evidenza, non incentiva quei comportamenti riparatori che, in non pochi casi, i contribuenti, che in un primo momento non hanno assolto alla loro prestazione patrimoniale imposta in modo puntuale, sarebbero, invece, in un momento successivo, disposti a porre in essere.

La circostanza che frena tali condotte - e, in sostanza, i possibili ravvedimenti dei contribuenti - deriva, in particolare, dalla mancanza di una disposizione che preveda che l'ammontare del risarcimento del danno possa affluire direttamente al Ministero delle finanze e che legittimi quest'ultimo, di conseguenza e proporzionalmente, a tenere conto del risarcimento ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario.

Per il fine ora indicato, la norma in esame dispone, dunque, che il contribuente che intende risarcire il danno prodotto deve effettuarlo mediante una apposita dichiarazione e un versamento irripetibile (il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento saranno successivamente stabi-

liti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro) al concessionario della riscossione, il quale, a propria volta, provvede a riversare le somme acquisite nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. La norma conclude, come detto, con la previsione del fatto che il Ministro delle finanze tiene conto dei versamenti effettuati a titolo di risarcimento ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla successiva azione di accertamento (che risulterà, inoltre, più agevole ed efficace anche in conseguenza di tutti gli ulteriori elementi utili di valutazione che potranno essere tratti dalla dichiarazione resa dal contribuente in occasione del risarcimento del danno).

La disciplina vigente in materia di gestione dei beni sottoposti a provvedimento di confisca amministrativa ha dato luogo, nella sua concreta attuazione, ad alcuni inconvenienti, primo fra i quali quello della notevole lentezza delle procedure di alienazione o di rottamazione di tali beni.

È conseguita a tale situazione - soprattutto per quanto riguarda i beni mobili iscritti in pubblici registri - una prolungata permanenza dei beni confiscati nel regime della custodia e, di riflesso, un sensibile incremento, a carico dell'Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad anticipare i relativi costi, di un onere finanziario che non viene generalmente compensato dai ricavi della vendita dei beni predetti, il più delle volte ormai privi di un apprezzabile valore di mercato.

Trae motivo da questa situazione di fatto la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 6, secondo la quale il Ministero delle finanze può affidare a terzi, in regime di concessione, il compimento di tutte le attività preordinate alla vendita o alla rottamazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, sottoposti a provvedimento di confisca amministrativa. Per assicurare la trasparenza e il buon andamento dell'azione della Amministrazione finanziaria nella scelta del concessionario, la disposizione prescrive che quest'ultimo deve essere indi-

viduato, nei limiti della compatibilità, secondo le procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e ciò in ogni caso, ossia anche nei casi in cui il valore del successivo rapporto di concessione risulti inferiore alla soglia comunitaria. La disciplina del rapporto tra il Ministero delle finanze e il concessionario troverà fonte, infine, in una apposita convenzione, il cui schema tipo dovrà essere approvato, con decreto, dal Ministro delle finanze.

La disposizione di cui al comma 3 reca una modificazione al provvedimento «collegato» alla legge finanziaria per il 1997, in linea con le previsioni contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale.

La norma del comma 4 dispone la soppressione del diritto demaniale da corrispondere sugli incassi effettuati per la rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di opere adatte a pubblico spettacolo, non più tutelate dal diritto di autore in quanto cadute in pubblico dominio. La soppressione del predetto diritto comporta una notevole semplificazione sia per il contribuente sia per lo Stato che provvede all'accertamento e alla riscossione dello stesso diritto tramite la SIAE. Poichè sussiste un considerevole contenzioso in materia, in particolare per quanto concerne le emittenti radio e televisive, la norma prevede che non si faccia luogo al recupero delle somme dovute nè alla restituzione di quelle corrisposte.

Riguardo al comma 5 si osserva che con l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n. 349, è stato prorogato al 31 dicembre 1996 il termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette, la cui soppressione era già prevista dal programma di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari originariamente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644. Allo scopo di coordinare tale programma con la ristrutturazione dell'apparato periferico dell'Amministrazione finanziaria, prevista dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358, appare necessario un differimento del termine in questione, in

modo da far coincidere la soppressione dei predetti uffici con l'attivazione dei nuovi uffici delle entrate, nei quali verranno a unificarsi, come è noto, le competenze degli attuali uffici delle imposte dirette, degli uffici IVA e degli uffici del registro.

Le disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 6 prevedono che l'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) viene remunerata, anche per l'anno 1996, con oneri a carico dell'Amministrazione finanziaria, mediante utilizzazione, a questo fine, dei fondi già stanziati nel bilancio del 1996 del Ministero delle finanze.

La norma di cui all'articolo 8 dispone un blocco generalizzato degli impegni di spesa del bilancio dello Stato fino al 31 dicembre 1997, con talune esclusioni e con possibilità di deroghe da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di contenere il fabbisogno per l'anno 1997.

Viene introdotta inoltre una specifica disposizione volta al contenimento dei prelevamenti operati dai soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, all'uopo prevedendo che l'importo dei prelievi non risulti superiore al 90 per cento di quelli effettuati nel corrispondente periodo del 1996; da tale limite sono esentati i prelievi delle regioni, degli enti locali, degli enti previdenziali, degli enti del Servizio sanitario nazionale, dell'Ente poste e dell'Unione europea. Per le regioni e per gli enti locali è prevista l'effettuazione del monitoraggio dei flussi di spesa a tutto il mese di febbraio al fine di predisporre eventuali tempestivi provvedimenti per contenere tali flussi entro i limiti programmati.

L'articolo 9, nei commi da 1 a 7, disciplina esclusivamente i pagamenti agli enti locali. In linea generale la disposizione prevede che il Ministero dell'interno comunichi alle sezioni di tesoreria dello Stato le somme spettanti alle scadenze di legge e ciò indipendentemente dalle disponibilità di cassa. Le sezioni di tesoreria anticipano i fondi agli enti locali su loro richiesta al raggiungimento del 20 per cento delle disponibilità liquide al 1° gennaio 1997. Le sezioni di tesoreria dello Stato inviano trimestralmente

gli elenchi dei pagamenti eseguiti al Ministero dell'interno che provvede ad emanare i relativi mandati.

Per i comuni inferiori a 5.000 abitanti è prevista una particolare regola tenuto conto che il loro assoggettamento alla tesoreria unica avviene dal 1° gennaio 1997, ai sensi del comma 155 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Agli enti stessi, a differenza degli altri già soggetti alla tesoreria unica, viene anche accreditata la prima rata dei contributi ordinari, perequativi e consolidati. È da precisare che possono usufruire di tali accreditamenti solo dopo aver esaurito tutte le disponibilità presso il tesoriere a contratto.

Sono inoltre previste disposizioni che disciplinano il pagamento dei fondi agli enti locali in presenza di due o più somme spettanti. Viene pagata quella cronologicamente precedente, e nel caso in cui abbiano la stessa data quella di importo inferiore.

È stabilita anche l'indicazione di scadenze precise per altri fondi attribuiti agli enti locali, quali il contributo a sostegno degli investimenti destinato a finanziare le rate di ammortamento dei mutui, il contributo ordinario per gli investimenti destinato al finanziamento in conto capitale degli investimenti ed il contributo ad integrazione degli stipendi dei segretari comunali.

Inoltre si determina che la terza rata dei contributi agli enti locali, scadente ad ottobre, sia comunicata per i soli enti che abbiano presentato la certificazione del bilancio 1997 e del conto consuntivo 1995. La comunicazione è sospesa sino alla presentazione dei documenti in questione. La norma consente, come già avvenuto negli anni precedenti a partire dal 1983, di raccogliere notizie finanziarie e i dati fisici concernenti i servizi forniti dagli enti locali.

I commi 8 e 9 prevedono una disciplina a carattere generale valida per tutti gli enti soggetti al sistema di tesoreria unica. Si prevede l'esclusione da tale sistema dei servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente (bollette, eccetera) e degli importi inferiori a 500.000 lire. Anche qui è prevista una disciplina nel caso esista-

no più pagamenti. A questa disciplina sono assoggettati tutti i pagamenti degli enti locali non indicati nell'articolo 1 e che si riferiscono a mandati relativi a singoli enti.

Infine all'articolo 9, comma 10, è prevista una disposizione che abroga tutte le norme non compatibili.

La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 10 si pone come sostanziale misura sanzionatoria in relazione alle inadempienze delle amministrazioni relative alla rideeterminazione delle dotazioni organiche. Ove detta determinazione non dovesse avvenire entro la data ultima del 30 aprile 1997 viene previsto per le amministrazioni inadempienti:

a) la riduzione delle dotazioni organiche in corrispondenza dei posti che si renderanno vacanti nel successivo quinquennio;

b) la riduzione automatica per l'anno in corso del 5 per cento delle dotazioni dei capitoli di bilancio per spese non obbligatorie.

Quanto al comma 3 va osservato che il comma 117 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», nel prevedere la corresponsione agli ausiliari di leva dei corpi di Polizia dell'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 386 del 1992 prevista per il personale delle suddette Forze armate impiegato per contrastare la criminalità organizzata in Sicilia con funzioni di agenti di pubblica sicurezza, fa riferimento «al personale di cui al comma 115», ricomprendendo tra i destinatari anche gli ausiliari di leva dei Vigili del fuoco ai quali compete la sola paga giornaliera di cui alla legge n. 342 del 1986.

Tale erroneo riferimento potrebbe generare dubbi interpretativi nonché possibili distorte applicazioni della norma, in contrasto con le finalità poste a base della stessa, che ha inteso rimodulare il trattamento economico esclusivamente degli ausiliari di leva delle Forze di polizia in quanto solo questi ultimi, e non gli ausiliari

di leva dei Vigili del fuoco, esercitano le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

La modifica di tale disposizione, prevista al comma 3 dell'articolo 10, è pertanto necessaria, tenuto conto che la stessa, così come formulata nel testo vigente, comporterebbe maggiori oneri valutabili in 30 miliardi per il 1997, 27 miliardi per il 1998 e 24 miliardi per il 1999 e anni successivi.

L'articolo 10, comma 4, che sostituisce il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, contiene due previsioni riguardanti rispettivamente la composizione delle giunte comunali e provinciali e la istituzione della figura del presidente del consiglio provinciale con compiti di convocazione e direzione dei lavori. Con la prima norma, di carattere transitorio, si precisa in maniera più puntuale il meccanismo di determinazione del numero degli assessori comunali e provinciali, rapportandolo ad un quarto del numero dei consiglieri assegnati all'ente, con opportuni correttivi di aggiustamento in aumento o diminuzione. Con la seconda disposizione, che ha ugualmente carattere transitorio in attesa della revisione dell'ordinamento degli enti locali già all'esame del Parlamento, si prevede l'elezione del presidente del consiglio provinciale nonché l'applicazione anche ai presidenti delle assemblee comunali e provinciali degli istituti già operanti a favore degli assessori dei medesimi enti (aspettative, indennità, eccetera).

Con il comma 5 dell'articolo 10 si interviene sulla decorrenza delle agevolazioni tariffarie in favore dell'Ente poste in relazione ai servizi postali e di pagamenti svolti dall'Ente.

Con il comma 6 dell'articolo 10 viene disposta la soppressione al comma 115 dell'articolo 2 del «collegato» alla finanziaria delle parole «dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale».

Infatti, la disposizione predetta della legge n. 662 del 1996 (cosiddetta collegata alla finanziaria) muove dall'esigenza di vendere la scorta strategica ai fini del contenimento della spesa pubblica.

Tale normativa prevedeva anche l'abolizione della detrazione, dal calcolo delle scorte, dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio nazionale, al fine di conseguire un rafforzamento delle scorte d'obbligo in termini di quantità globale in considerazione del venir meno della diretta disponibilità per lo Stato di prodotti petroliferi in caso di emergenza.

Poichè l'abolizione delle detrazioni del greggio nazionale, tra l'altro previste da una direttiva comunitaria, si risolve in un appesantimento per le Società petrolifere, il venir meno della scorta strategica può ritenersi sufficientemente compensato dal rafforzamento dei poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previsto al comma 116 dello stesso articolo 2.

La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 10 intende ricondurre la norma ivi richiamata nell'ambito di una corretta impostazione di legittimità costituzionale, ed in particolare nel rispetto delle disposizioni riguardanti le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con il comma 8 si persegue il fine di evitare evidenti ed inique sperequazioni tra coloro che hanno potuto conseguire la ripresa dei lavori a qualunque titolo sospesi in virtù dell'articolo 7 del decreto-legge n. 495 del 1996 e coloro che tale beneficio non hanno potuto ottenere a causa della mancata conversione in legge di detto decreto, con timore di effetti opposti a quelli che la normativa di urgenza mirava a conseguire sul piano della definizione del contenzioso.

La questione era già stata affrontata nel comma 62 dell'articolo 2 del «collegato» alla finanziaria ma con una disposizione assolutamente incompleta ed inidonea, che necessita come tale della modifica oggi introdotta; infatti la formulazione del citato comma 62 appare non appropriata sotto il profilo giuridico e carente di utilità sul piano operativo, limitando la sua portata ai soli atti consultivi della Commissione e tralasciando di menzionare gli atti sostanziali di affidamento che l'Amministrazione dovrebbe emettere in conformità dei pareri stessi all'esito del procedimento, atti

che in tal modo rimarrebbero privi di fonte normativa giustificatrice.

Quanto al comma 9 va rilevato che l'abrogazione del comma 172 dell'articolo 2 del «collegato» alla finanziaria, ivi prevista, risulta necessaria in quanto il medesimo prevede la sanatoria degli effetti di decreti-legge per i quali è nel frattempo intervenuta la conversione in legge.

La modifica del comma 177 dell'articolo 2 della medesima legge n. 662 del 1996, prevista al comma 10, è diretta ad evitare una interpretazione orientata a ritenere necessario il requisito della qualifica di imprenditore agricolo (e, quindi, della iscrizione nel registro) anche nei casi in cui i contributi comunitari o nazionali spettano a prescindere da tale qualifica (ad esempio, per l'aiuto alla produzione dell'olio è sufficiente essere proprietari e non imprenditori).

La disposizione di cui al comma 11 intende estendere il beneficio previsto dalla norma di cui al capoverso 4-*bis* del comma 28 dell'articolo 3 del «collegato», in materia di imposte sulle successioni e donazioni, al fine di favorire il mantenimento dell'attività imprenditoriale nelle località di limitate dimensioni per eliminare un'inopportuna discriminazione e favorire l'imprenditorialità.

Il comma 12, modificando il comma 53 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, corregge un riferimento normativo in materia di I.C.I.

Con la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 10, infine, sostitutivo del comma 114 dell'articolo 3 del «collegato», si è inteso assicurare immediata operatività alle previsioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano attuando l'immediato trasferimento di tutti i beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, conseguentemente impedendone ogni iniziativa di gestione da parte delle Amministrazioni statali.

In relazione a quanto precede, relativamente ai beni del patrimonio disponibile, dovranno adottarsi esclusivamente misure a carattere attuativo del predetto trasferimen-

to avvenuto appunto *ope legis* in forza della disposizione in esame.

Quanto all'articolo 11 il limite massimo delle emissioni di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, fissato nella legge di approvazione del bilancio, è ancorato, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fabbisogno del settore statale.

Tale limite è attualmente fissato dalla legge 8 agosto 1996, n. 419, di assestamento del bilancio dello Stato, in lire 113.000 miliardi.

Nella nota di aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1997-1999 la stima del fabbisogno del settore statale è stata portata a lire 123.000 miliardi, per cui, in relazione a tale aggiornamento, occorre adeguare il limite massimo delle emissioni nette fissato dalla legge di assestamento.

Tuttavia, tenuto conto che sulla base dell'andamento attuale si desume la possibilità di uno sconfinamento del dato di fabbisogno, rispetto all'importo stimato di lire 123.000 miliardi, appare opportuno, in via cautelativa, fissare un limite massimo di emissioni nette sufficientemente elevato e tale da essere compatibile con un eventuale maggior fabbisogno rispetto a quello indicato nei documenti ufficiali.

Pertanto, il limite di emissioni nette di titoli pubblici dovrebbe essere prudenzialmente elevato a lire 128.000 miliardi.

Con il comma 1 dell'articolo 12, suddiviso nelle lettere *a)*, *b)*, e *c)*, si apportano mirate modifiche ad alcuni commi dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti sostanzialmente la stabilizzazione, mediante procedure concorsuali, del personale con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio presso talune amministrazioni pubbliche.

In particolare, con la lettera *a)* si provvede a modificare il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995, che consente, agli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari, la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato attraverso concorsi riservati che dovevano essere banditi entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con riferimento al personale assunto mediante prove selettive indette entro il 31 dicembre 1993 e utilizzato dai predetti enti locali al 30 novembre 1995.

A causa del protrarsi delle procedure di selezione e dei conseguenti ritardi nella utilizzazione di personale, vari enti locali non sono più in grado di operare la predetta trasformazione; per tale motivo si rende, pertanto, necessario provvedere ad un differimento dei termini relativi al concorso riservato e all'utilizzazione del personale, mantenendo inalterato il termine relativo all'indizione delle prove selettive.

La modifica di cui alla lettera *b)* intende abbreviare da trentasei a ventiquattro mesi il periodo complessivo lavorativo che consente la partecipazione ai concorsi riservati per la copertura dei posti vacanti nei servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative negli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari.

Con la lettera *c)* si provvede al differimento del termine delle operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato previste dall'articolo 4-*bis*, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativamente al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Con il comma 2 si provvede a prorogare al 30 giugno 1997 la scadenza dei contratti per il personale a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Il differimento del termine si rende necessario in quanto non è stato ancora possibile bandire il concorso per la stabilizzazione del relativo personale, essendo ancora in fase di ultimazione il complesso procedimento per la determinazione delle dotazioni organiche di tale Ministero.

Il comma 3 dell'articolo 12 risulta necessario, tenuto conto che l'entrata in vigore dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, determinerebbe l'obbligo di conferimento formale delle mansioni superiori, e della

conseguente attribuzione del relativo trattamento economico (sia pure per un periodo circoscritto), comportando gravi problemi funzionali alle Amministrazioni interessate.

Infatti, in attesa del completamento del processo di rideterminazioni organizzative degli uffici e delle dotazioni organiche, previsto dagli articoli 30 e 31 del citato decreto legislativo, e della revisione dell'ordinamento professionale prevista dai contratti, nonché in corrispondenza dell'ampio disegno di riforma del generale assetto delle strutture pubbliche, non sembra congruo prefigurare soluzioni che possano pregiudicare la compiuta definizione delle iniziative suddette.

Oltre a risultare necessaria, per i motivi sopra esposti, la norma di cui al comma 3 dell'articolo 12 comporta sensibili economie per il bilancio dello Stato.

Infatti l'attivazione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dell'articolo 57 del decreto legislativo sopraindicato avrebbe comportato certamente anche una maggiore spesa per effetto dell'adozione di provvedimenti di conferimento di mansioni superiori e della connessa corresponsione del relativo trattamento economico differenziale, sia pure per un arco di tempo limitato: maggiore spesa quantificabile come pari a lire 195,6 miliardi.

Il differimento del termine dal 31 dicembre 1996 al 31 dicembre 1997 consente, pertanto, di realizzare un risparmio di spesa certo, avente riscontro nell'onere sopraindicato che, in mancanza dell'intervento legislativo d'urgenza, si dovrebbe comunque sostenere e fronteggiare nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997.

La norma di cui al comma 4 dell'articolo 12 consente anche all'Agenzia spaziale italiana, come agli enti di ricerca di cui al comma 27 dell'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, la stipula, ai sensi del vigente regolamento del personale dell'Agenzia stessa, di contratti a termine per l'assunzione di personale altamente qualificato, con una deroga già prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli altri enti di ricerca. Tale esigenza trae fondamento dall'attuale fase di rilancio dell'ASI, attuata a seguito

della legge n. 233 del 1995 e con la nomina degli organi di amministrazione.

La disposizione dell'articolo 12, comma 5, introduce analogo emendamento presentato dal Governo al provvedimento collegato alla finanziaria 1996 (legge n. 549 del 1995), accantonato in tale sede esclusivamente per ragioni attinenti alla collocazione normativa.

In particolare, con la norma si intende razionalizzare l'applicazione dell'articolo 3, comma 63, della legge n. 537 del 1993, sancendo espressamente che i pubblici dipendenti, componenti di organismi collegiali in posizione di comando e fuori ruolo, hanno diritto al trattamento accessorio dell'Amministrazione di destinazione solo su autorizzazione delle Amministrazioni vigilanti d'intesa con il Ministero del tesoro.

Con tale provvedimento autorizzativo, in particolare, si consentirà, oltre alla salvaguardia delle posizioni retributive degli interessati, di affermare le singole situazioni del personale predetto, nei confronti del quale i benefici economici aggiuntivi potranno essere riconosciuti solo in caso di incontestato svolgimento di attività lavorative a tempo pieno nell'interesse diretto dell'amministrazione di destinazione.

Articolo 13.

Si estende ai presidenti di consigli provinciali e comunali la normativa su aspettative, permessi e indennità per gli assessori provinciali e comunali.

Articolo 14.

La norma mira ad evitare inconvenienti in termini di spesa pubblica derivanti dalla nuova disciplina del processo civile in forza della quale le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive; a ciò si aggiunge la possibilità per il giudice di adottare ordinanze esecutive di pagamento di somme non contestate. A tal fine vengono dettate specifiche disposizioni sulla pignorabilità dei pagamenti e dei fondi esistenti presso le tesorerie dello Stato.

Articolo 15.

La prevista proroga risulta necessaria in quanto la complessità degli adempimenti di carattere organizzativo connessi soprattutto all'attuazione delle nuove procedure informatiche di spesa impongono di stabilire termini di applicazione congrui, che non possono essere diversi dalla decorrenza dell'esercizio finanziario.

Articolo 16.

La norma risulta necessaria al fine di assicurare la continuità del funzionamento del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Allo scopo è data facoltà all'Amministrazione di rinnovare il contratto di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema alle stesse condizioni praticate nel 1996, previo parere di congruità tecnico-economica dell'Autorità per l'informatica di cui al decreto legislativo n. 39 del 1993.

La disposizione di cui all'articolo 17 consente l'immediata utilizzazione di 35 miliardi di lire dell'accantonamento contenuto nella tabella B della legge 23 dicembre 1996, n. 663. In tal modo si consente di procedere all'esame delle numerose domande già presentate, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, dalle imprese operanti nel settore dell'editoria e dell'informazione a fronte di investimenti già effettuati, per un importo di più di 400 miliardi di lire mediante assunzione di oneri di spesa, anche a tasso ordinario, nel presupposto dell'intervento dello Stato previsto dalla legge. Il precedente stanziamento pari a 20 miliardi di lire annui era stato integralmente esaurito nel corso del 1993. La disposizione appare indispensabile per sostenere un settore in forte crisi sia occupazionale che di investimenti.

La disposizione di cui all'articolo 18 prevede per il periodo indicato la non corresponsione all'INPS degli addebiti contributivi per le assunzioni a tempo parziale e a tempo determinato equiparando le aziende turistiche che assumono tali tipologie di personale alle aziende aventi sede

e operanti nei comuni montani, eliminando un'inopportuna discriminazione.

Con la norma di cui all'articolo 19 si intende assicurare omogeneità di trattamento ai dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria con riguardo al pagamento dei crediti per trattamento di fine rapporto.

La materia è stata nel tempo oggetto di numerosi interventi legislativi che hanno sancito, secondo diverse e progressive graduazioni, l'ambito di prevedibilità di detti crediti (articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981 n. 544; articolo 2, comma 3, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212; articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 413; articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166) e, in taluni casi, può prestarsi ad interpretazioni contrastanti con l'effettiva intenzione del legislatore.

Si palesa pertanto l'opportunità di un nuovo intervento legislativo.

La norma proposta sancisce la prevedibilità dei crediti per trattamento di fine rapporto dovuti ai dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria, autorizzate all'esercizio d'impresa ovvero collegate ad imprese in esercizio, e tutela tutti i rapporti di lavoro in corso o cessati entro i due anni antecedenti l'inizio della procedura. La formulazione proposta consente, anche attraverso il comma 2 che regola gli effetti degli atti adottati nelle procedure in corso, di assicurare una parità di trattamento tra i lavoratori di diverse procedure.

Con l'articolo 20 si introduce la mera correzione di un errore materiale avvenuto in sede di redazione della norma che oggi viene corretta.

A seguito della mancata reiterazione del decreto-legge n. 478 del 1996, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità, è venuta a mancare l'autorizzazione al finanziamento delle borse di studio

per gli specializzandi soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 257 del 1991 per gli anni dal 1995 al 1997.

La mancata reiterazione della predetta disposizione comporta, di conseguenza, l'interruzione del finanziamento in questione, interruzione che, da un lato, non consentirebbe più agli attuali iscritti di completare il proprio ciclo formativo a decorrere dall'anno accademico 1994-1995, dall'altro, di attivare, per il corrente anno accademico 1996-1997, la copertura dei predetti posti per il numero di 4.965, così come stabilito dal decreto interministeriale 17 maggio 1993 di programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994-1996, in premessa citato.

È appena il caso di segnalare che la formazione degli specialisti nel settore sanitario è direttamente conformata alla normativa comunitaria in materia e specificatamente alle direttive CEE n. 362 e n. 363 del 1975, come modificate dalla direttiva n. 82/76 del 26 gennaio 1982.

Tali direttive sono state interamente recepite nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.

In ossequio a tale normativa la formazione del medico specialista si svolge a tempo pieno e deve essere retribuita.

La mancanza, pertanto, della prescritta retribuzione - che verrebbe ineludibilmente a mancare nel caso in cui la norma non venisse riprodotta - comporterebbe la necessaria interruzione da parte dello specializzando del proprio ciclo formativo in quanto non più conforme alla specifica direttiva comunitaria. Ciò senza escludere i prevedibili riflessi sul piano della programmazione sanitaria e l'insorgere di un contenzioso, anche presso gli organi di giustizia comunitaria, da parte degli attuali iscritti alle scuole in disamina interessati dalle norme suddette, cui si provvede pertanto con la norma di cui all'articolo 21.

Il risanamento del tessuto urbano dei quartieri spagnoli a Napoli previsto all'articolo 22 si impone con urgenza innanzitutto in considerazione di profili attinenti alla tutela dell'ambiente, nonchè alla sicurezza degli abitanti e all'igiene pubblica. In secondo

luogo detto risanamento, da attuarsi con interventi programmati, costituisce un concreto strumento di sostegno dell'economia locale e del tessuto sociale, con riflessi positivi sull'ordine e la sicurezza pubblica di quella città.

Al citato risanamento vengono finalizzati, con la norma che si propone, 25 miliardi, già assegnati dal CIPE al comune di Napoli sui fondi per la ricostruzione post terremoto (articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219). Tali fondi costituivano previsione di una norma contenuta nel decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, che non ha superato il vaglio della Camera dei deputati, ancorchè non con riferimento alla disposizione riguardante gli interventi di recupero edilizio su Napoli.

La rinnovata valutazione dell'urgenza degli interventi di recupero tiene conto di diversi profili. In primo luogo, della obiettiva situazione di rischio per l'igiene dell'abitato e della sicurezza degli abitanti, nonchè, indirettamente ma non meno significativamente, dell'incidenza che detti interventi sono idonei a determinare nel tessuto sociale ed economico della zona. In secondo luogo, della circostanza che si tratta di interventi già avviati e che potrebbero essere sospesi solo con ulteriore frustrazione delle aspettative locali di risanamento e con sensibile pregiudizio delle risorse pubbliche già investite nell'iniziativa.

La menzionata rivalutazione della straordinaria urgenza e necessità dell'intervento normativo risulta idonea a giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza, pur nella piena consapevolezza dei principi che in materia sono stati fissati dalla Corte costituzionale. Va altresì aggiunto che anche l'oggetto della disposizione è sostanzialmente mutato rispetto alla precedente norma di decreto-legge. Quest'ultima, infatti, si iscriveva in un quadro più generale di interventi di recupero (articolo 6 del citato decreto-legge n. 443), che introduceva anche norme di carattere urbanistico e procedimentale. Nella disposizione che si propone ora, invece, si riduce la decretazione d'urgenza a ciò che è strettamente necessario affinché l'iter già avviato, e da completare, degli in-

terventi non subisca un arresto gravemente pregiudizievole per gli interventi stessi, per il venir meno della fonte di finanziamento non surrogabile con altre risorse.

L'articolo 23 consente di porre fine all'intervento relativo alla caserma della Guardia di finanza sita in Gorizia, previsto in precedente legge, che oggi non riveste più alcun interesse pubblico.

La modifica integrativa all'articolo 89, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si rende opportuna e necessaria per la soluzione di due problematiche sorte nell'ambito della procedura di risanamento degli enti locali dissestati.

Nella fase di risanamento di alcuni enti locali dissestati, in base all'attuale normativa, si è verificato il caso che la massa attiva non sia stata sufficiente a coprire in maniera totale la massa passiva, ossia l'indebitamento pregresso.

In tali ipotesi gli enti locali devono riportare in fase di gestione ordinaria anche i debiti non coperti mettendo in serio pericolo lo stesso risanamento.

Al fine di ovviare a tale problema e per garantire un effettivo e completo risanamento la modifica che si propone all'articolo 24 consente agli enti locali dissestati di poter assumere a loro totale carico un mutuo con la Cassa depositi e prestiti in modo da permettere la copertura di quei debiti che non hanno trovato soddisfazione con i mezzi reperiti dall'organo straordinario di liquidazione.

Inoltre, la norma che si propone permette agli enti locali dissestati di poter assumere il suddetto mutuo in alternativa alla vendita degli immobili prevista per reperire le risorse necessarie destinate alla copertura dell'indebitamento.

Tale previsione si rende necessaria in quanto può accadere, come è avvenuto nella realtà, che l'organo straordinario di liquidazione non riesca a vendere gli immobili, con il conseguente mancato reperimento delle risorse necessarie e con un notevole dispendio di denaro. Proprio in ordine all'ultimo aspetto va rilevato che le procedure di vendita degli immobili sono alquanto costose e le relative spese fanno carico

alla gestione straordinaria venendo ad incidere sulla massa attiva destinata a pagare i debiti del passato.

La presente norma allevia la problematica evidenziata in quanto permette all'ente di sopperire alle difficoltà che possono verificarsi in fase di costituzione della massa attiva attraverso la vendita del patrimonio immobiliare.

L'articolo 25 è sostanzialmente diretto ad interpretare altra disposizione; giova sottolineare l'urgenza dell'intervento, volto ad evitare l'espandersi di una situazione potenzialmente generatrice di allarme e tensione sociale in un settore ed in una zona particolarmente e notoriamente delicati, giacchè una eventuale diversa interpretazione conduce all'esecuzione di sfratti nei comuni di Venezia e Chioggia, che la norma interpretata intende evitare, in considerazione dei gravi fenomeni di esodo della popolazione e degrado del patrimonio edilizio urbano.

La disposizione di cui all'articolo 26 si rende necessaria per assicurare il proseguimento degli interventi di assistenza in favore degli sfollati della ex Jugoslavia ospitati nei centri di accoglienza governativi, destinando agli scopi la somma di lire 15 miliardi a valere sulle risorse autorizzate dal decreto-legge n. 350 del 1992, convertito dalla legge n. 390 del 1992.

La disposizione di cui all'articolo 27 intende, anche in attuazione di quanto previsto dall'Accordo del 24 settembre 1996 sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali, prorogare per il 1997 il regime degli sgravi contributivi in favore delle aziende site nelle regioni del Mezzogiorno ammesse a tale tipo di intervento (si veda la nota della Commissione delle Comunità europee in data 3 agosto 1994) fino, appunto, al 1997.

Il ricorso allo strumento d'urgenza anzichè al decreto interministeriale già previsto dall'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, è reso necessario in quanto i fondi disponibili per tale intervento in base alla vigente normativa non consentirebbero la misura di sgravio del 6 per cento così disposta, occorrendo, a tal fine, l'attribuzione, in via legislativa, di ulteriori risorse. Inoltre, si

tratta di assicurare certezza agli operatori in vista della prossima scadenza per il versamento dei contributi del 20 gennaio 1997.

La norma prevede poi la conferma della misura di sgravio contributivo totale per la durata di un anno per parte delle aziende situate nelle medesime regioni.

Viene disposta, altresì, l'applicabilità delle medesime agevolazioni contributive anche ai territori di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, avendo con tale norma il Parlamento operato un rinvio dinamico alle misure di agevolazione contributiva in esame, già attuate con il decreto interministeriale del 5 agosto 1994 e ora rinnovate con il presente intervento.

La disposizione di cui al comma 2 si inserisce sull'impianto normativo dell'articolo 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare ne modifica il quarto periodo al fine di assicurare, da un lato, la situazione previdenziale dei soggetti iscritti all'INPDAI interessati dal processo di riclassificazione e, al contempo, assicurare così, per un triennio, il flusso contributivo necessario al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'istituto erogatore della stessa prestazione.

L'articolo 28 si rende necessario in relazione al grande sviluppo che la Ferrovie dello Stato S.p.a. ha avuto negli ultimi anni, sia in termini organizzativi che gestionali; il nuovo sistema di regolazione dei rapporti tra Stato e Società, fondato su logiche e strumenti di tipo contrattuale, rende necessario assumere a livello ministeriale un ruolo effettivo di vigilanza nell'ambito più generale dell'azione di governo che è propria del Ministero dei trasporti e della navigazione nel vigente quadro istituzionale.

In termini operativi risulta, quindi, improcrastinabile attribuire ad una struttura tecnica ministeriale una forma di vigilanza tecnico-amministrativa rivolta soprattutto a verificare la corretta ed adeguata attuazione dei contratti esistenti.

L'attività di vigilanza sulla Ferrovie dello Stato S.p.a., comporta lo svolgimento di

una serie di adempimenti quantitativamente e qualitativamente rilevanti, tesi a fornire al Ministro il necessario supporto istruttorio per le funzioni di indirizzo e di controllo previste dall'atto di concessione di cui al decreto ministeriale 225-T del 23 novembre 1993.

Le tematiche di intervento si possono suddividere in quattro aree principali: aspetti amministrativi generali, accordi con le regioni e gli enti locali e conferenze di servizio, contratto di programma e di servizi, aspetti legati alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.

Inoltre la legge n. 211 del 1992 prevede un programmato intervento nel settore del trasporto rapido di massa assai rilevante. Nell'ambito di tale attività particolare rilevanza rivestono la fase istruttoria delle progettazioni esecutive ai fini dell'approvazione tecnica economica propedeutica all'avvio degli interventi nonchè la vigilanza sulla successiva fase attuativa.

In relazione a quanto sopra evidenziato si sottolinea che, per far fronte alle esigenze di personale, il Ministero dei trasporti e della navigazione dovrà ricorrere in parte al personale già in servizio presso l'Amministrazione stessa, dotato di professionalità specifica maturata nell'espletamento di analoghi compiti di vigilanza su altre ferrovie, in parte di personale da assumere in deroga alle norme vigenti, come previsto dall'articolo 28, comma 1.

Tuttavia la segnalata complessa attività delle FS sia a livello di programmazione che di gestione pone inoltre l'esigenza di avvalersi di consulenti esterni di provata competenza nei settori economici, tecnici, giuridici e contabili che attengono alla materia.

Viene quindi attribuita, all'articolo 28, comma 2, in modo diretto la facoltà al Ministro di procedere all'assegnazione di tali

incarichi sui fondi già compresi nei contratti di programma e di servizio, senza ulteriore aggravio a carico dello Stato.

Quanto all'articolo 29, si fa presente che a seguito del perdurare della crisi del mercato dell'automobile anche nel nostro Paese si evidenziano notevoli problemi sul fronte dell'occupazione.

A tal fine, analogamente ai provvedimenti già adottati in altri Paesi europei tra i quali la Francia e la Spagna conformemente alla normativa comunitaria, si è adottata la disposizione in esame che, incentivando l'acquisto di nuovi autoveicoli solo nel caso di contemporanea rottamazione di veicoli usati da più di 10 anni, si inserisce nel quadro delle politiche volte alla salvaguardia della sicurezza nella circolazione stradale, del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti degli autoveicoli.

A tale proposito, infatti, il provvedimento segue coerentemente le misure adottate dal Governo al fine di ridurre gli intervalli temporali per la revisione periodica degli autoveicoli, e di assicurarne in tal modo l'efficienza e la sicurezza.

La norma prevede, quindi, che l'acquirente che rottama il proprio autoveicolo con più di 10 anni può usufruire di uno sconto fino a lire 1.500.000 per autoveicoli di cilindrata inferiore a 1300 centimetri cubi e fino a lire 2.000.000 per cilindrature superiori.

Il periodo di validità della norma si estende dal 7 gennaio al 30 settembre del 1997.

Affinchè il beneficio in esame possa operare congiuntamente alla prassi già seguita dai rivenditori di praticare sconti sui prezzi di listino, si è previsto che l'incentivo sarà condizionato in ogni caso alla concessione di uno sconto di pari importo da praticare all'acquirente a carico del venditore.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 1, lettera a), e articolo 2, comma 9. - Sussidi tecnici ed informatici per portatori di *handicap*

La norma in questione intende facilitare l'autosufficienza e la possibilità d'integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Al riguardo si stima che le spese per sussidi tecnici ed informatici siano, su base annua, pari a 30 miliardi al netto dell'IVA. Ogni punto percentuale vale 0,3 miliardi. Moltiplicando per 15 punti di riduzione la somma sopraindicata si ottiene:

$$0,3 \times 15 = 4,5 \text{ miliardi.}$$

Considerando che, nel 1997, l'IVA va raggugliata ad 11 mesi, la perdita di gettito risulta pari a circa 4 miliardi.

Per quanto attiene l'imposta sui redditi, ipotizzando che il 22 per cento di 34,5 miliardi sia detratto con le dichiarazioni, per effetto del meccanismo di saldo-acconto il minor gettito per il 1998 è di 13,5 miliardi, e nel 1999 è di 7,5 miliardi circa.

Conclusivamente per IRPEF ed IVA si avrà un minor gettito, in miliardi, nel triennio:

1997: - 4;

1998: - 18;

1999: - 12.

Articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2. - Aumento dal 20 per cento al 25 per cento della deduzione forfettaria delle spese di produzione dei redditi derivanti da utilizzazione economica di opere di ingegno

Il provvedimento annulla completamente gli effetti positivi sul gettito relativi all'applicazione dell'articolo 8, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che nella relazione tecnica di accompagnamento era stato stimato, su base annua, pari a 9 miliardi; nel primo anno di applicazione, per effetto del meccanismo saldo-acconto l'incremento di gettito era stimato in 16 miliardi.

La norma trova applicazione per i compensi corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 1997, per cui la perdita di gettito viene così quantificata nel triennio:

1997: -;
1998: - 16;
1999: - 9.

Articolo 1, comma 1, lettera c), e comma 2. - Ammortamento finanziario imprese concessionarie

L'attuale disciplina relativa alla deducibilità degli ammortamenti sui beni gratuitamente devolvibili prevede due distinte fattispecie:

per i beni gratuitamente devolvibili sono deducibili contemporaneamente (articolo 69, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917-TUIR) quote di ammortamento tecnico di cui agli articoli 67 e 68 e quote costanti di ammortamento finanziario;

nel caso in cui si tratti di un'impresa concessionaria della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche (articolo 73, comma 2, del TUIR) invece delle quote di ammortamento tecnico sono deducibili gli accantonamenti operati a fronte delle spese di ripristino e sostituzione nella misura massima del 10 per cento del costo del bene, in aggiunta alla deducibilità delle quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69.

Si ipotizza di intervenire sulla deducibilità degli ammortamenti dei beni gratuitamente devolvibili attraverso la previsione del seguente regime:

in alternativa all'ammortamento tecnico si consente la deducibilità di quote costanti di ammortamento finanziario;

viene eliminato il meccanismo (articolo 69, comma 4) che prevede, all'atto della devoluzione del bene, il recupero delle eventuali quote di ammortamento finanziario dedotte in misura superiore rispetto al costo al netto dell'ammortamento tecnico ovvero la deduzione dal reddito dell'eventuale costo non ammortizzato, al netto di quello tecnico e finanziario;

per le imprese concessionarie di opere pubbliche viene ridotto dal 10 per cento al 5 per cento l'accantonamento annuo deducibile, con il limite alla deducibilità costituito dall'ammontare complessivo di spese sostenute negli ultimi due esercizi in luogo del doppio delle stesse;

si prevede infine un regime transitorio che dispone il concorrere alla formazione del reddito, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore delle norme, della eventuale differenza positiva tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotto ed il costo non ammortizzato ovvero individua il residuo costo da ammortizzare in tale differenza, se negativa.

Si stima che le modifiche in questione siano suscettibili di produrre il seguente recupero di gettito per cassa, in miliardi di lire:

1997: 385;
1998: 129;
1999: 168.

Si assume che le norme in questione entrino in vigore a partire dall'anno di imposta 1996 (comma 2), esercitando quindi i primi effetti di cassa a partire dal 1997.

Ai fini della stima delle conseguenze sul gettito sono stati considerati i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, delle società di persone e delle persone giuridiche presentate nel 1993; sono stati inoltre esaminati i prospetti di bilancio di alcuni soggetti interessati dalle modifiche normative.

Altre imprese (articolo 69, comma 1, del TUIR)

Dall'analisi di alcune dichiarazioni emerge un ammontare indicativo di ammortamenti totali dedotto pari a circa 1.000 miliardi: in base ai coefficienti tabellari del Ministero, l'aliquota annua dell'ammortamento tecnico varia dall'1 per cento dei terreni per linee, servizi ferroviari, moli, piste di atterraggio, eccetera, al 5 per cento per i binari, fino al 10 per cento per il materiale rotabile o marittimo in generale, mentre la durata media di una concessione può essere indicata in 25 anni: ai fini della stima pertanto si è utilizzato un coefficiente medio di ammortamento tecnico del 3 per cento ed uno di ammortamento finanziario del 4 per cento. In base all'ipotesi esposta si stima che il contribuente opti per la deduzione a lui più favorevole, ovvero le quote di ammortamento finanziario: l'eliminazione pertanto della deducibilità dell'ammortamento tecnico comporta una minore deducibilità dal reddito per circa 1.000×3 per cento diviso (3 per cento + 4 per cento) = 430 miliardi, di competenza, a partire dal 1996. Il dato esposto ha senza dubbio carattere prudenziale: si fa presente infatti come in base ai dati del bilancio civile relativo al 1995 della maggiore società interessata alla norma gli ammortamenti tecnici siano pari a circa 360 miliardi mentre la quota di ammortamento finanziario nello stesso esercizio è stata pari a circa 470 miliardi.

Accantonamento (articolo 73, comma 2, del TUIR)

Dal conto economico del bilancio civilistico di una grande impresa concessionaria di opere pubbliche emerge un ammontare di accantonamenti al fondo ripristini e sostituzioni dei beni gratuitamente devolvibili portati in deduzione (sotto la voce «altri accantonamenti») pari a circa 50 miliardi se si assume un ammontare totale annuo prudenziale pari a circa 100 miliardi. La riduzione del 50 per cento della quota annua deducibile assieme alla parallela riduzione alla metà del limite massimo si stima possa produrre un incremento di reddito lordo pari a circa 50 miliardi.

Regime transitorio (comma 2)

L'abolizione del meccanismo previsto solo all'atto della devoluzione del bene - articolo 69, comma 4, del TUIR - e la contemporanea previsione di un regime transitorio per il primo anno di applicazione delle nuove norme, che anticipa per tutti i contribuenti il computo delle even-

tuali quote di ammortamento dedotte in eccedenza rispetto al costo storico, può produrre in capo ai soggetti che si trovino nella seconda metà del periodo di concessione il sorgere di materia imponibile.

Ai fini della stima si assume un costo storico di beni gratuitamente devolvibili pari a circa 15.000 miliardi; se tutti i concessionari fossero in media alla metà del termine della concessione (13 anni) la differenza media tra il costo non ammortizzato [$15.000 - (450 \times 13) = 9.150$ miliardi] e le quote di ammortamento finanziario dedotte ($13 \times 15.000 \times 4$ per cento = 7.800 miliardi) sarebbe positiva e pari a circa $9.150 - 7.800 = 1.350$ miliardi, dove 450 miliardi è la quota di ammortamento tecnico (3 per cento di 15.000) ed il 4 per cento è il coefficiente di ammortamento finanziario: tuttavia questa ipotesi appare troppo semplicistica; per tenere conto dei contribuenti i quali si trovino nella seconda metà del periodo di concessione si assume pertanto una equidistribuzione del costo storico dei beni gratuitamente devolvibili in ragione di 3.000 miliardi per ognuno dei cinque segmenti di cinque anni che intercorrono dal momento dell'atto della stipula o del rinnovo della concessione fino al termine della stessa e si calcola la differenza tra costo storico e quote complessivamente dedotte per gli ultimi due segmenti. Assumendo un periodo medio rispettivamente pari a 15 e 20 anni, la differenza media tra il costo non ammortizzato [$3.000 - (3.000 \times 3$ per cento $\times 15 = 1.650$ miliardi per il 4° segmento) $3.000 - (3.000 \times 3$ per cento $\times 20) = 1.200$ miliardi per il 5° segmento] e le quote di ammortamento finanziario dedotte ($15 \times 3.000 \times 4$ per cento = 1.800 miliardi per il 4° segmento, $20 \times 3.000 \times 4$ per cento = 2.400 miliardi per il 5° segmento) è negativa e rispettivamente pari a circa $1.650 - 1.800 = -150$ miliardi e a circa $1.200 - 2.400 = -1.200$, per un totale da parte dei due segmenti pari a circa -1.350 miliardi.

Il possibile recupero di reddito nel solo primo esercizio di applicazione delle norme conseguente al regime transitorio viene indicato prudenzialmente nel 10 per cento di tale differenza negativa (comma 2, ultimo periodo), ovvero circa 150 miliardi.

Si espongono di seguito i dati relativi al recupero complessivo di reddito per competenza nonché al recupero di gettito corrispondente applicando al maggior reddito lordo l'aliquota complessiva del 35 per cento al netto delle imprese in perdita (ammontari espressi in miliardi di lire):

	1996	1997	1998
Altre imprese (Art. 69, comma 1) . .	+ 430	+ 430	+ 430
Accantonamento (Art. 73, comma 2)	+ 50	+ 50	+ 50
Regime transitorio (comma 2)	+ 150	-	-
TOTALE . . .	+ 630	+ 480	+ 480
<i>Maggiore imposta</i> . . .	+ 220	+ 168	+ 168

In termini di cassa, considerando un acconto pari al 75 per cento, il recupero di gettito è il seguente:

	1997	1998	1999
Saldo 1996	+ 220	-	-
Acconto 1997	+ 165	- 165	-
Saldo 1997	-	+ 168	-
Acconto 1998	-	+ 126	- 126
Saldo 1998	-	-	+ 168
Acconto 1999	-	-	+ 126
TOTALE ...	+ 385	+ 129	+ 168

Articolo 1, comma 3. - Acconto d'imposta su taluni redditi a tassazione separata

La norma in oggetto introduce un versamento a titolo di acconto - da effettuarsi nei termini e con le modalità previste per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi - nella misura del 20 per cento per i redditi a tassazione separata di cui all'articolo 16 del TUIR non soggetti a ritenuta alla fonte; si stima che l'articolo in questione sia suscettibile di produrre il seguente incremento di gettito per cassa (in miliardi di lire):

1997: + 350;
 1998: + 280;
 1999: - .

A tale stima si è giunti sulla base dei dati delle dichiarazioni delle persone fisiche (modello 740) presentate nel 1994; elaborando il quadro 740/M, relativo ai dati a tassazione separata, sono stati considerati tutti i redditi di cui all'articolo 16 (esposti nelle sezioni I, II, III e VII) per i quali non sia stata esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria e che non abbiano subito ritenute alla fonte. Si riporta la frequenza e l'ammontare di tali redditi distinti per sezione in miliardi:

	Frequenza	Ammontare
Sezione I	22.959	1142,9
Sezione II	169	2,0
Sezione III	44.969	82,9
Sezione VII	34.136	523,4
TOTALE ...	102.233	1751,2

L'ammontare del versamento a titolo di acconto è pertanto pari a circa il 20 per cento di $1.750 = 350$ miliardi di lire; tale somma costituisce un anticipo di cassa in attesa della definitiva liquidazione da parte degli uffici che mediamente avviene dopo circa tre anni: prudenzialmente il maggior gettito nel 1998 si riduce a 280 miliardi, ipotizzando che circa il 20 per cento degli importi dovuti venga liquidato dagli uffici.

Articolo 1, comma 4. - Deducibilità mutui per ristrutturazione

La norma in oggetto intende prevedere la detraibilità, fino ad un massimo di 5 milioni, degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti per manutenzione e ristrutturazione di abitazioni residenziali; si stima che l'articolo in questione sia suscettibile di produrre la seguente riduzione di gettito per cassa (in miliardi di lire):

1997: - ;
1998: - 231;
1999: - 132.

A tale stima si è giunti sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA presentate nel 1993 da parte dei soggetti esercenti attività di manutenzione straordinaria nonché ordinaria interna, ripartendo i rispettivi volumi d'affari grazie alla differente aliquota (4 per cento per la straordinaria, 19 per cento per l'ordinaria) vigente in tale anno d'imposta; l'ammontare risultante è pari a circa 13.770 miliardi di manutenzione straordinaria e a circa 20.200 miliardi di manutenzione ordinaria interna.

Il Ministero dei lavori pubblici stima la quota attribuibile alla edilizia residenziale in misura pari al 40 per cento del totale; utilizzando tale aliquota ed attualizzando il volume di affari risultante al 1997 mediante i tassi del CRESME sul valore degli investimenti in rinnovo nelle costruzioni - a prezzi correnti - si ottiene una stima di circa 7.000 miliardi di volume di affari per la manutenzione straordinaria e di circa 10.000 miliardi di volume di affari per la manutenzione ordinaria interna.

Ipotizzando che i contribuenti persone fisiche interessati alla norma accendano mutui per un ammontare pari a circa il 25 per cento della manutenzione ordinaria e a circa il 50 per cento di quella straordinaria, per un importo unitario medio pari a circa 50 milioni, si ottiene una stima pari a circa 6.000 miliardi (7.000×50 per cento + 10.000×25 per cento) di mutui; assumendo un tasso medio dell'11 per cento gli interessi medi maturati annualmente saranno pari a circa 5,5 milioni, dei quali 5 detraibili al 22 per cento.

Il numero dei mutui contratti è stimabile in circa 120.000 (6.000 miliardi/50 milioni); la perdita di gettito di competenza è pertanto pari a circa 131 miliardi (120.000×5 milioni $\times 22$ per cento), che diventano circa 231 miliardi di cassa nel 1998 per effetto dell'acconto, atteso che la norma è applicabile nei confronti dei mutui contratti nel corso del 1997.

Articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 10. - Telecomunicazioni

La norma razionalizza alcuni settori delle telecomunicazioni che, a causa dell'avanzamento tecnologico degli ultimi anni, non trovano nell'attuale normativa IVA una disciplina specifica.

Di particolare interesse ai fini del gettito appaiono le integrazioni previste all'articolo 7, quarto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972 che tendono a riconoscere l'imponibilità delle prestazioni rese da soggetti esteri a soggetti passivi italiani o residenti, domiciliati o con stabile dimora in Italia.

Trattasi principalmente di *Resellers* (rivenditori) che, utilizzando le reti dei gestori interni, offrono servizi di telefonia con modalità differenziate a particolari segmenti di mercato.

L'offerta, inizialmente indirizzata a *target* di aziende medie e piccole, ultimamente si focalizza anche su privati italiani e stranieri che operano in Italia.

Il fenomeno appare in rapida crescita tanto è vero che specifiche indagini internazionali prevedono crescite medie annue pari a circa il 130 per cento.

In Italia, stime relative al 1995 evidenziano che le entrate totali, relativamente a questi servizi, si aggirano intorno agli 80 miliardi circa.

Applicando un tasso di incremento annuo prudenzialmente ridotto al 75 per cento al fine di tenere conto della quota di servizi offerti a soggetti d'imposta con diritto a detrazione, si determina una base imponibile, per l'anno 1997, pari a circa 163 miliardi, considerando che la norma entrerà in vigore dal 1° aprile 1997 (8/12 dell'intero gettito annuo pari a 245 miliardi).

Per gli anni successivi, per precauzione si ipotizza una sostanziale stabilità.

In definitiva l'applicazione a regime della norma comporterà, nel triennio, considerando un'aliquota IVA del 19 per cento, i seguenti incrementi stimati di gettito per cassa:

1997: 31 miliardi;
1998: 48 miliardi;
1999: 48 miliardi.

Articolo 2, comma 1, lettera d). - Rottami.

L'articolo interviene nuovamente nel settore delle cessioni di rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non anche se ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio.

L'articolo 74, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 riconosce infatti attualmente l'applicazione dell'aliquota 0 a tali cessioni allo scopo di evitare l'attuazione di una frode che negli ultimi anni aveva assunto proporzioni rilevanti consistente nella riscossione dell'IVA senza il successivo versamento all'Erario.

Il precedente intervento normativo avvenuto in sede di legge finanziaria 1996 (articolo 3, comma 118, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) non ha totalmente eliminato il fenomeno visto che, secondo indagini di associazioni di categoria, la frode, concentratasi principalmente su alcune categorie di metalli non ferrosi, riveste ancora dimensioni imponenti (circa 1.200 miliardi di IVA evasa).

La disposizione in esame elenca puntualmente i metalli non ferrosi quali il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo e lo zinco indicando anche le relative semilavorazioni che si intende ricomprendere nel regime di aliquota nulla.

Si stima prudenzialmente che la norma riesca a far recuperare circa il 40 per cento dell'imposta evasa e si indica quindi un recupero di 500 miliardi su base annua:

1997: + 500;

1998: + 500;

1999: + 500.

Articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1). - IVA cavalli

La norma propone la reintroduzione della voce cavalli al numero 1 della parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In pratica viene ripristinata al 10 per cento l'aliquota IVA concernente le cessioni di cavalli vivi.

Considerato che nel «collegato» alla legge finanziaria l'aliquota è stata elevata al 19 per cento con un aumento di gettito stimato in 2 miliardi, il ripristino dell'aliquota al 10 per cento comporterà quindi un effetto negativo sul gettito pari al medesimo ammontare.

Articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2) - Aumento dell'aliquota IVA sui farmaci di fascia A, B ed H, dal 4 al 10 per cento

La norma prevede la variazione dell'aliquota IVA per i prodotti farmaceutici rimborsabili dall'attuale aliquota del 4 per cento al 10 per cento.

Da stime di provenienza della Società italiana di farmacia ospedaliera risulta che per l'anno 1996 la spesa complessiva per i farmaci in oggetto ammonta a circa 11.280 miliardi.

La base imponibile da considerare ai fini della stima è determinata in circa 10.846 miliardi (11.280/1,04).

Su base annua il provvedimento comporterà un maggior gettito di circa 650 miliardi così calcolati:

$$10.846 \times (10 \text{ per cento} - 4 \text{ per cento}) = 650 \text{ miliardi.}$$

Nel primo anno di applicazione, il 1997, gli effetti sul gettito vanno ragguagliati a 11 mesi. Pertanto:

$$650 \times 11:12 = 596 \text{ miliardi.}$$

Articolo 2, comma 2. - Riduzione dal 19 al 10 per cento dell'aliquota IVA per la manutenzione residenziale e straordinaria

Per inquadrare il settore della manutenzione straordinaria residenziale e le relative operazioni imponibili in base al giro di affari dichiarato dall'intero settore del recupero residenziale nel 1996 si è proceduto nel seguente modo:

1) dalle «dichiarazioni IVA presentate nel 1993» si sono estratte le attività appartenenti ai settori 45.3, installazione di servizi in un fabbricato, e 45.4, lavori di completamento in un edificio;

2) di tali attività si sono prese le operazioni imponibili al 4 per cento per la manutenzione straordinaria (13.726 miliardi), aliquota vigente nel 1992;

3) la quota spettante alla manutenzione straordinaria è:

secondo il documento del CRESME (ipotesi ed effetti della defiscalizzazione dell'attività di recupero residenziale) pari al 20 per cento, percentuale avvalorata dal fatto che nel settore del recupero la percentuale di non fatturazione del settore non residenziale e in quello delle opere pubbliche è molto bassa;

del 40 per cento secondo il Ministero dei lavori pubblici;

4) la base imponibile è stata attualizzata al 1996 utilizzando le variazioni percentuali su anno precedente degli investimenti nelle costruzioni da fonte CRESME, dal mercato delle costruzioni 1996.

Per quanto detto si sono fatte due ipotesi di quantificazioni relativamente alla proposta di ridurre l'aliquota della manutenzione straordinaria residenziale dal 19 al 10 per cento.

Il calcolo seguente è stato effettuato considerando una percentuale relativa alla manutenzione residenziale pari al 30 per cento (ipotesi intermedia rispetto a quelle del CRESME e del Ministero dei lavori pubblici):

base imponibile della manutenzione straordinaria è pari a 13.726 miliardi nel 1992;

base imponibile della manutenzione residenziale straordinaria è pari a $13.726 \times 0,30 = 4.118$ miliardi;

attualizzata al 1996 è pari a 4.930 miliardi;

un punto percentuale è pari a circa 49.3 miliardi;

una diminuzione di 9 punti comporta una perdita di gettito complessiva su base annua pari a circa 444 miliardi. Nel 1997 tale perdita va ragguagliata a 11 mesi e nel 1998 ad un mese. Pertanto, si avrà un effetto negativo sul gettito nel 1997 pari a 405 miliardi, nel 1998 pari a 39 miliardi.

Articolo 2, comma 3. - IVA su carni

La norma riduce, per il 1997, dal 16 per cento al 10 per cento l'aliquota IVA sulle carni bovine e suine. Si stima che i consumi in tale anno per tali prodotti, al netto dell'IVA, siano pari a 23.743 miliardi. Poiché un punto percentuale di aliquota comporta una perdita di 237,4 miliardi, la sopraddetta riduzione comporterà una perdita di gettito su base annua per 1.424 miliardi. Nel 1997, tale perdita è riferita ad 11 mesi nel 1997 per i versamenti mensili ed ai 9/12 per i versamenti trimestrali; complessivamente nell'anno in questione gli effetti negativi vengono valutati in 1.276 miliardi. Si avrà pertanto:

1997: - 1.276;

1998: - 148.

Articolo 2, comma 4. - Proroga indetraibilità imposta afferente acquisti di ciclomotori, motocicli ed autoveicoli

La norma tende a prorogare fino al 31 dicembre 1999 la indetraibilità dell'imposta afferente gli acquisti di ciclomotori, motocicli ed autoveicoli già indicati nell'articolo 26, lettere *a)*, *c)* ed *e)* del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, dei relativi componenti e ricambi, nonchè le acquisizioni delle relative prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonchè dell'imposta afferente le spese di impiego, di custodia, di manutenzione e di riparazione dei veicoli stessi.

Tale misura determina effetti positivi sul gettito che prudenzialmente non vengono considerati.

Articolo 2, comma 5. - Elevazione aliquota IVA sul gas metano nel Meridione

La norma tende ad innalzare al 19 per cento l'aliquota attualmente vigente - 10 per cento - in materia di imposta sul valore aggiunto gravante sulla fornitura di gas metano per il Sud del Paese.

Il prezzo T2 previsto per il Sud è attualmente pari a lire 786,5 al metro cubo comprensivo di IVA al 10 per cento, pari pertanto a lire 715 al netto dell'imposta.

L'attuale normativa prevede quindi un'imposizione a titolo di imposta sul valore aggiunto pari a lire 71,5, mentre, nell'ipotesi dell'elevazione al 19 per cento, l'imposta risulta pari a lire 135,85 con un differenziale pari a lire 64,35 per metro cubo.

Il consumo di T2 al Sud risulta essere pari a 1,8 miliardi di metri cubi, per cui applicando il differenziale d'imposta nella predetta misura, il maggior gettito su base annua è pari a circa 116 miliardi di lire. Per il 1997, ragguagliando tale somma agli 11 mesi si ottiene un maggior gettito pari a 106 miliardi.

Per gli anni successivi, tenendo conto di un aumento dei consumi nella misura del 2 per cento, l'aumento di gettito sarà pari a 118 miliardi per il 1998 e 120 miliardi per il 1999.

Articolo 2, commi 6 e 7. - Percentuali compensative nei settori dell'allevamento

Le percentuali di compensazione per i tre settori di allevamento in oggetto sono attualmente le seguenti:

bovini: 9 per cento;

suini: 9 per cento;

pollame e altri volatili, equini, conigli, ovini, eccetera: 8,5 per cento.

La norma in oggetto prevede la riduzione delle percentuali di compensazione relative all'allevamento che passano tutte al 7,5 per cento ad eccezione di quella per i bovini che invece passa al 6 per cento.

Sulla base dei valori complessivi dell'allevamento in regime speciale, con opportune attualizzazioni e correzioni che tengono conto degli andamenti congiunturali del settore, si è pervenuti alla stima degli effetti sul gettito derivanti dalla variazione.

ALLEVAMENTO REGIME SPECIALE 1997

(decremento per i bovini del 20 per cento e incremento per il resto del 5 per cento)

Percentuale vigente	Base imponibile	Percentuale proposta	Gettito
8.5	4.385	7,5	+ 44
9 (suini)	3.992	7,5	+ 60
9 (bovini)	10.372	6	+ 311
TOTALE ...	18.749	-	+ 415

Tali effetti sono determinati dalla variazione nella misura della detrazione IVA per i soggetti che acquistano dagli allevatori in regime speciale.

Attesi i meccanismi di liquidazione dell'imposta, si ritiene che per l'anno 1997 la variazione di gettito vada calcolata per 11/12 relativamente ai contribuenti mensili e 9/12 per i contribuenti trimestrali, slittando all'anno successivo la restante parte.

In conclusione la diminuzione nelle percentuali di compensazione sopra descritte, per il solo anno d'imposta 1997, comporterà il seguente maggior gettito:

1997: + 372;
 1998: + 43;
 1999: - .

Articolo 3, commi da 1 a 10. - Trascrizione dei contratti preliminari

La norma in questione mira ad introdurre la possibilità di effettuare la trascrizione presso le conservatorie dei registri immobiliari anche dei contratti preliminari riguardanti la compravendita di immobili. In questo modo il promissario acquirente dell'immobile risulta più tutelato da eventuali inadempienze del venditore.

Condizione affinché possa essere trascritto un contratto preliminare è che questo sia redatto sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. In tal caso è necessario procedere alla registrazione dell'atto medesimo. Occorre però precisare che la normativa vigente (articolo 10 della Tariffa - parte I - allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) già prevede l'obbligo della registrazione di tali negozi, obbligo disatteso nella maggior parte dei casi.

Si prevede pertanto che, incentivati dalla maggiore sicurezza che può dare la trascrizione del contratto preliminare, molti soggetti non utilizzeranno più semplici scritture private per la redazione dei contratti

stessi, come è prassi attualmente, ma ricorreranno alla nuova formulazione suggerita.

Attualmente dagli atti del registro risulta che ogni anno vengono registrati circa 20 mila contratti preliminari di compravendita di fabbricati.

Dalla stessa fonte risulta che gli atti di compravendita registrati ogni anno relativi ai fabbricati ammontano a 690.000 così ripartiti:

190.000 soggetti ad IVA (in maggioranza relativi ad immobili di nuova costruzione);

500.000 soggetti all'imposta di registro.

Si ipotizza che i tre quarti delle compravendite di fabbricati nuovi (145.000) siano interessati dalla norma in esame visto il già ricorrente uso ai cosiddetti «compromessi» così come il 35 per cento dei rimanenti contratti (175.000): in totale 320.000.

Le imposte da versare sono:

imposta fissa di registro	L. 250.000;
imposta di bollo	» 40.000;
diritti di casella	» 20.000;
tassa ipotecaria	» 50.000;
imposta ipotecaria	» 250.000.

Si avrà quindi per l'imposta di registro:

$$(320.000-20.000) \times 250.000 = 75 \text{ miliardi}$$

mentre per le altre imposte da versare alle conservatorie:

$$320.000 \times (40.000 + 20.000 + 50.000 + 250.000) = 115 \text{ miliardi}$$

In totale può prevedersi un maggior gettito pari a 190 miliardi, che si ritiene non debba essere ridotto dagli effetti negativi delle maggiori quote di ammortamento effettuate dalle imprese interessate al provvedimento, tenuto conto della loro trascurabile entità.

1997: + 190;

1998: + 190;

1999: + 190.

Articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2) - Imposta di bollo sui servizi forniti da SIM e società finanziarie

La norma modifica il contenuto della nota 2-bis all'articolo 2 della tariffa Allegato A, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, equiparando la tassazione dei contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) ai contratti relativi alle operazioni e servizi bancari.

Pertanto, indipendentemente dal numero dei fogli, per ogni contratto viene applicata l'imposta in misura di lire ventimila. Tale variazione, tenuto conto che il contratto tipo posto in essere dalle SIM difficilmente contiene un numero di pagine superiori a quattro, dovrebbe comportare

trascurabili effetti negativi sul gettito che, in via prudenziale, vengono quantificati in circa 1 miliardo.

Articolo 3, comma 12, lettera a), numero 2) e lettera b). – Equiparazione agli effetti dell'imposta di bollo del regime degli estratti di conto corrente postale e quello degli estratti di conto corrente bancario

Il provvedimento propone di equiparare, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di bollo, il regime degli estratti di conto corrente postale a quello degli estratti di conto corrente bancario. Ciò in quanto la disparità di trattamento tra le operazioni di credito gestite dalle banche e quelle gestite dall'Ente poste italiane non ha più ragione di esistere, in considerazione della mutata natura giuridica dell'Amministrazione postale.

L'estensione dell'ambito applicativo del tributo in questione anche agli estratti conto postali comporterà un maggior gettito che può essere, in base alle tariffe dell'imposta di bollo in vigore ed ai dati forniti dall'Ente poste italiane, relativi ai conti correnti postali accesi, suddivisi per categorie di appartenenza, così quantificato:

	Numero soggetti	Imposta di bollo applicabile
Ministeri, tesorerie, enti locali, scuole, parrocchie, Serv. Risc.	n. 63.764 × 108.000 =	6.886.512.000
Enti, società pubbliche, associazioni, condomini	n. 273.782 × 108.000 =	29.568.456.000
Persone fisiche	n. 197.279 × 49.500 =	9.765.310.500
<i>Totale aumento di gettito su base annua</i>	-	46.220.278.500

Tenuto conto, però, che dei 29,6 miliardi di gettito attribuiti agli enti, società pubbliche, associazioni e condomini, circa 20 miliardi costituiscono costi deducibili dal reddito di società di capitali e di persone a cui corrispondono minori versamenti di IRPEG, IRPEF ed ILOR pari a 7 miliardi (aliquota media 35 per cento su 20 miliardi) e considerando, inoltre, che dei 9,7 miliardi di gettito attribuito alle persone fisiche circa 5 miliardi riguardano imprenditori, applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 27 per cento si avranno minori versamenti di IRPEF pari a circa 1,3 miliardi. Complessivamente la perdita ammonterà a circa 8,3 miliardi su base annua.

Nel primo anno di applicazione, il 1998, per effetto del meccanismo saldo-acconto la perdita sarà pari a circa 15 miliardi (8,3 miliardi x 1,75).

Gli effetti finali sul gettito, in miliardi, saranno quindi i seguenti:

	1997	1998	1999
Gettito imposta di bollo	+ 46	+ 46	+ 46
Minor gettito IRPEG-ILOR	-	- 15	- 8
TOTALE ...	+ 46	+ 31	+ 38

Articolo 3, comma 13

La norma dispone che l'aliquota sui contratti di borsa stipulati tra SIM sia estesa anche alle banche, adeguando la misura di questo tributo alla nuova normativa, emanata per recepire le direttive comunitarie, che ha consentito anche alle banche di operare direttamente sui mercati regolamentati senza dover obbligatoriamente ricorrere all'intermediazione di una SIM. Dato che le banche non hanno ancora iniziato ad avvalersi della nuova facoltà, anche in attesa dell'adeguamento della normativa in esame, si può valutare che il provvedimento possa al massimo produrre una perdita di gettito annua di 4 miliardi.

Articolo 3, commi 14 e 15. - Riduzione dell'aliquota registro per le imprese immobiliari di rivendita

La norma dispone la riduzione all'1 per cento (in luogo dell'8 per cento) dell'aliquota registro per gli acquisti di fabbricati di categoria catastale «A» esenti da IVA a norma dell'articolo 10, primo comma, numero 8) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, effettuati da imprese immobiliari di rivendita che li rivendano entro 3 anni dall'acquisto.

Inoltre viene prescritta l'applicazione della tassazione fissa per le imposte ipotecaria e catastale (in luogo del 3 per cento).

Sono stati esaminati i dati delle dichiarazioni IVA per l'anno d'imposta 1993 relativi all'attività economica 70.12.0 - compravendita di beni immobili effettuata su beni propri.

Risulta un totale acquisti imponibile di 5.500 miliardi di cui circa i 2/3 (3.650 miliardi) può ritenersi afferente l'acquisto di fabbricati.

Occorre tenere presente che:

a) le abitazioni cedute da imprese diverse da costruttori, ristrutturatori ed immobiliari di rivendita, che nel 1993 erano soggette ad IVA, scontano attualmente l'imposta di registro per effetto del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

b) gli uffici e studi privati («A/10») ceduti dagli stessi soggetti di cui alla lettera a), sono stati portati anch'essi a tassazione registro con altro articolo del presente decreto;

c) tutti gli altri casi, ovvero gli immobili rientranti nelle categorie «A» ceduti da imprese costruttrici, ristrutturatori ed immobiliari di ri-

vendita, oltre a quelli rientranti nelle altre categorie catastali, ceduti da qualsiasi impresa sono ancora soggetti a tassazione IVA.

Gli acquisti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono proprio quelli che il provvedimento intende agevolare e possono essere stimati pari a circa 1/3 dei 3.650 miliardi precedentemente determinati, cioè 1.200 miliardi.

Ipotizzando inoltre che la notevole riduzione di aliquota spinga a cedere gli immobili entro 3 anni dall'acquisto, si avrebbe una perdita di gettito di 77 miliardi così calcolata:

1) legislazione vigente

imposta di registro: 1.200×8 per cento = 96 miliardi;
imposte ipotecarie e catastali: 1.200×3 per cento = 36 miliardi;
deduzione dal reddito: $(96 + 36) \times 35$ per cento = 46 miliardi;
gettito: $96 + 36 - 46 = 86$ miliardi.

2) normativa di cui al decreto-legge:

imposta di registro: 1.200×1 per cento = 12 miliardi;
imposte ipotecarie e catastali: $5.000 \times 500.000 = 3$ miliardi;
deduzione dal reddito: $(12 + 3) \times 35$ per cento = 5 miliardi;
gettito atteso: $12 + 3 - 5 = 10$ miliardi;

3) variazione di gettito: $10 - 86 = - 76$ miliardi.

Nel triennio si avrà:

1997: - 76;
1998: - 76;
1999: - 76.

Articolo 4, commi da 1 a 6. - Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale

Comma 1, lettera a)

L'anticipo del pagamento delle accise comporta maggiori introiti in termini sia di cassa che di competenza, e solo per il primo anno di applicazione, pari alle accise dovute per la prima quindicina del mese di dicembre 1997 che si vengono a riscuotere entro la fine dello stesso mese di dicembre anziché il giorno 15 del successivo mese di gennaio.

Questi maggiori introiti possono essere valutati in circa 2.160 miliardi, di cui lire 360 miliardi relativi alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Sulla base dei dati del 1995, gli introiti del mese di dicembre per oli minerali, spiriti, birra e GPL (accisa e sovrimposte di confine) ammontano a lire 4.323,4 miliardi. Prevedendo, prudenzialmente, lo stesso gettito per il mese di dicembre 1997, si ha che gli introiti della prima quindicina di dicembre 1997 possono essere valutati in circa lire 2.160 miliardi (4.323,4:2).

La quota dell'accisa sulla benzina relativa alle regioni a statuto ordinario può essere valutata, sempre sulla base dei dati del 1995 e per lo stesso periodo, in circa lire 360 miliardi.

Comma 1, lettera b), e comma 4

Il nuovo sistema di pagamento dell'accisa sul gas metano comporta una maggiore riscossione, per il primo mese di applicazione (febbraio), di un acconto pari al 90 per cento dell'accisa relativa ai consumi del precedente mese di gennaio, valutabili in circa lire 870 miliardi. A fine anno tale maggior gettito, tenuto conto dei conguagli che si verificheranno tra i vari mesi, si può valutare in circa 430 miliardi, nell'ipotesi di una sostanziale invarianza dei consumi nel 1997 rispetto al 1996.

Comma 1, lettere c), d), e) ed f), e comma 5

La modifica per l'imposta di consumo sulla energia elettrica delle dichiarazioni e dei tempi di versamento, da bimestrale a mensile, comporta un maggior introito, nel primo anno di applicazione, di una mensilità aggiuntiva, in quanto l'imposta relativa ai consumi del mese di novembre si verrà a riscuotere entro il mese di dicembre anzichè entro il giorno 20 del successivo mese di gennaio, valutabile, tenendo conto dell'andamento dei versamenti, in circa lire 274 miliardi.

Gli effetti complessivi delle suindicate misure, tenuto conto dei minori oneri finanziari, si cifrano in 2.619 miliardi per il 1997, in 100 miliardi per il 1998 ed in 90 miliardi per il 1999.

Comma 6

L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo viene confermata anche per gli anni 1997 e 1998 a lire 1.022.280 per mille litri (lire/litro + 18,80), disposto con effetto fino al 31 dicembre 1996 per finanziare la missione di pace in Bosnia.

L'aumento disposto è quindi di lire/litro 18,80 + lire 3,5 per IVA al 19 per cento = lire/litro 22,3.

Consumi previsti per il 1997 per la benzina senza piombo: 11,7 miliardi di litri.

Maggior gettito previsto per l'anno 1997 (23/24): lire 250 miliardi (lire 22,3 x 11,7 miliardi di litri = lire 260 miliardi, sottratto il gettito relativo alla seconda quindicina di dicembre che si riscuoterà a gennaio, pari a circa 10 miliardi = lire 250 miliardi), nel 1998 il maggior gettito sarà pari a 260 miliardi.

Articolo 5. - Disposizioni sulla riscossione

L'approvazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 4, dovrebbe comportare un maggior afflusso nelle casse dell'Erario stimabile a regime intorno ai 100 miliardi dei quali:

1) 10 miliardi dalla possibilità di pignorare beni appartenenti a soggetti diversi dal debitore allorquando a tali soggetti siano pervenuti in virtù di titolo avente data posteriore a quella dell'iscrizione a ruolo (lettera c);

2) 70 miliardi dalle previste modifiche nel campo delle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari (lettera d);

3) 20 miliardi dalla introducenda norma in materia di fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi (lettera *e*).

Tenuto conto dei tempi necessari perchè le nuove disposizioni esplicino completamente i propri effetti, prudenzialmente si può ritenere che nei primi anni di applicazione le entrate di cui sopra possano essere circa il 60 per cento di quanto stimato. Si avrà pertanto:

1997: 58;

1998: 58;

1999: 58.

Le stime di cui sopra sono il risultato delle proiezioni effettuate sulla scorta dei dati emergenti dagli esiti delle procedure coattive poste in essere dai concessionari della riscossione.

È emerso infatti, ad esempio, che molti contribuenti nei confronti dei quali si sono tentati pignoramenti mobiliari hanno opposto l'intestazione a terzi dei beni ancorchè situati nella propria abitazione.

È stato rilevato a tal fine che detto comportamento era stato posto in essere fittiziamente per eludere il pagamento dei tributi.

Sempre nel settore delle procedure esecutive è emerso inoltre che in sede di esperimento di procedura mobiliare prima di quella immobiliare, attesa la lunghezza dei tempi di recupero del credito, il contribuente abbia tentato di spossessarsi dei beni immobili.

Analoga finalità si rinviene altresì nell'introducenda norma in materia di fermo dei veicoli a motore e degli autoscafi.

Allo stato infatti non è possibile pervenire al sequestro degli stessi attesa la difficoltà di eseguire l'atto esecutivo in presenza dell'effettivo titolare del bene.

Quanto sopra ha comportato notevoli perdite per l'Erario, considerato che i procedimenti coattivi hanno dato luogo ad altrettante domande di rimborso, e quindi a quote inesigibili.

Articolo 6, comma 1. - Modalità di risarcimento del danno causato all'Erario accertato nel corso di procedimenti penali

Con il provvedimento in argomento si intende perseguire l'obiettivo di rafforzare la riscossione delle somme dovute all'Erario dai contribuenti oggetto di procedimento penale.

La quantificazione del gettito derivante dall'approvazione della norma è stimata mediante il procedimento di seguito descritto.

Mediante il numero di segnalazioni riguardanti il reato di fatturazioni per operazioni inesistenti commesso da persone fisiche, e non utilizzate dagli uffici finanziari, è stimabile in circa 1.500 per ciascuna annualità d'imposta, che si traducono in circa 1.200 procedimenti penali.

Il mancato utilizzo deriva dalla minore proficuità di tali controlli rispetto a tutte le altre procedure di accertamento poste in essere dagli uffici stessi, tenuto conto delle limitate risorse umane disponibili per l'attività in argomento.

Dai dati disponibili si è potuto stimare che per ciascuna segnalazione risultano le seguenti imposte evase, a fronte di un imponibile di circa 67 milioni:

IVA	L. 10.000.000	(aliquota media 15 per cento);
IRPEF	» 18.000.000	(aliquota media 27 per cento);
ILOR	» 11.000.000	(aliquota media 16,2 per cento);
	<u> </u>	
TOTALE ...	L. 39.000.000	
	<u> </u>	

Le corrispondenti sanzioni, calcolate nella misura minima prevista dalla legge, risultano le seguenti:

IVA	L. 20.000.000
IRPEF	» 18.000.000
ILOR	» 11.000.000
	<u> </u>
TOTALE ...	L. 49.000.000
	<u> </u>

Gli interessi, calcolati su tre anni medi, sono i seguenti:

IVA	L. 2.700.000
IRPEF	» 4.900.000
ILOR	» 3.000.000
	<u> </u>
TOTALE ...	L. 10.600.000
	<u> </u>

Stimando un'adesione al rito abbreviato in sede penale del 75 per cento dei soggetti interessati, in totale, l'ammontare complessivo degli importi riscuotibili è di circa 90 miliardi per anno, per cui l'effetto di gettito in termini di cassa per il triennio 1997-1999 risulta essere, in miliardi, il seguente:

1997: + 90;
 1998: + 90;
 1999: + 90.

La stima è comunque prudenziale, tenuto conto che essa è riferibile ai procedimenti avviati per il reato di fatturazione per operazioni inesistenti nei confronti delle sole persone fisiche.

Pertanto, l'applicazione della norma in oggetto a tutte le fattispecie penalmente rilevanti, in ordine ai reati commessi da qualsiasi tipologia di contribuenti, potrebbe recare ulteriori effetti positivi di gettito rispetto alla quantificazione effettuata.

Articolo 6, comma 2. - Affidamento in concessione della gestione e vendita dei beni mobili sottoposti a confisca

La norma in questione produrrà benefici effetti sul bilancio statale in quanto da una parte saranno ridotte le spese di deposito giudiziario e dall'altra saranno incamerate somme di difficoltosa esazione.

Nel 1996 per le spese inerenti il deposito giudiziario è stata pagata la somma di 4 miliardi; in bilancio è stabilita una somma ancora maggiore. Nello stesso anno risultano in deposito 11.500 veicoli confiscati e venduti solamente 1.300 veicoli.

Gli effetti, in termini di risparmi di spesa, sono rilevabili a consuntivo.

Articolo 6, comma 4. - Diritto demaniale su diritto d'autore

Tenuto conto che il capitolo 1225 dello stato di previsione della entrata prevede nel triennio 1997-1999 entrate pari a 20 miliardi relativamente alla esazione del diritto demaniale in materia di diritto d'autore, la soppressione di tale diritto comporta una perdita di eguale misura.

TABELLA RIASSUNTIVA ENTRATE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	1997	1998	1999
Art. 1, c. 1, lett. a)	Sussidi tecnici ed informatici per portatori di handicap	- 4	- 18	- 12
Art. 1, c. 1, lett. c) e c. 2	Diritto d'autore	0	- 16	- 9
Art. 1, c. 1, lett. b), c) e c. 2	Ammortamento finanziario imprese concessionarie	385	125	168
Art. 1 e 3	Acconto su tassazione separata	350	280	0
Art. 1 e 4)	Deducibilità interessi mutui per ristrutturazione	0	- 231	- 132
Art. 2, c. 1, lett. a), b), c) e c. 9	IVA telefonia	31	48	48
Art. 2, c. 1, lett. d)	IVA rottami	500	500	500
Art. 2, c. 1, lett. e), n. 1	IVA sui cavalli	- 2	-	- 2
Art. 2, c. 1, lett. e), n. 2	IVA farmaci	596	650	650
Art. 2, c. 2	IVA manutenzione residenziale e straordinaria	- 405	- 39	0
Art. 2, c. 2	IVA sulle carni bovine e suinea	- 1276	- 148	0
Art. 2, c. 5	IVA gas metano meridione	- 106	- 118	120
Art. 2, c. 6, 7	IVA aliquote compensative	372	43	0
Art. 2, c. 1-10	Registrazione contratti preliminari	190	190	190
Art. 3, c. 12, lett. a) n. 1	Bollo SIM	- 1	- 1	- 1
Art. 3, c. 12, lett. a) n. 2 e lett. b)	Bollo su c/c postali	46	31	38
Art. 3, c. 13	Bollo su contratti di borsa delle banche	- 4	- 4	- 4
Art. 3, c. 14 e 15	Imposta di registro su cessioni e loc. fabbr.	- 76	- 76	- 76
Art. 3, c. 1, lett. a)	Anticipo versamento accise	1915	100	90
Art. 4, c. 1, lett. b)	Anticipo versamento metano	430	»	»
Art. 4, c. 1, lett. c), d, c)	Anticipo versamento energia elettrica	274	»	»
Art. 4, c. 6	Benzina verde	250	260	0
Art. 4, c. 7	Tabacchi	500	600	600
Art. 5	Riscossione	58	58	58
Art. 6, c. 1	Risarcimento danni sede penale	90	90	90
Art. 6, c. 4	Diritto demaniale	- 20	- 20	- 20
	Totale ...	4305	2542	2296

Articolo 17. - Credito agevolato all'editoria

L'integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981 autorizzata dall'articolo 17 consentirà di effettuare un ulteriore ri-

finanziamento delle provvidenze recate dalla legge medesima per il decennio 1997-2006.

Tale intervento consentirà di far fronte alle esigenze del settore editoriale, rappresentando peraltro un limite di spesa invalicabile circoscritto alle disponibilità allo scopo iscritto nella legge finanziaria 1997, cui si fa riferimento per la relativa copertura.

Articolo 27, comma 1. - Sgravi contributivi nel Mezzogiorno

La disposizione prevede la proroga del beneficio dello sgravio contributivo nel Mezzogiorno, per il periodo dicembre 1996 - novembre 1997.

La relativa spesa è così quantificabile:

A) Proroga sgravio per il personale già assunto:

Tipo di sgravio	Monte retributivo (in miliardi di lire)	Periodo di riferimento dic. 96-nov. 97	Aliquota (per cento)	Costo (in miliardi di lire)	Onere da finanziare (in miliardi di lire) (in c.t.)
Sgravio generale	30.000	30.000	6,00	2.263 (b)	1.800
Sgravio totale	3.000	3.000	32,10 (a)	963 (c)	248
TOTALE . . .				3.226	2.050

(a) Media aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro.

(b) Ricomprende il costo per lire 463 miliardi (su base annua) derivante dalla sentenza della Corte costituzionale.

(c) Onere già coperto per complessive lire 715 miliardi (su base annua) con le quote annuali delle precedenti autorizzazioni novennali di spesa, con riferimento ai nuovi assunti dei corrispondenti periodi temporali.

B) Proroga sgravio totale nuovi assunti nell'anno 1997:

Retribuzione media annua (in migliaia di lire)	Nuovi assunti (numero unità annue)	Retribuzione annua totale dic. 96-nov. 97 (in miliardi di lire)	Retribuzione dic. 96-nov. 97 (in miliardi di lire)	Aliquota (per cento)	Onere sgravi Totale (in miliardi di lire) (in c.t.)
25.000	25.000	625	625	32,1	200

C) Onere totale (A + B): lire 2.250 miliardi

Al relativo onere si provvede: *a)* per lire 1.650 miliardi a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata dalla legge finanziaria 1997; *b)* per lire 600 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge

1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n. 608, è ridotta per lire 300 miliardi ed il Fondo medesimo è incrementato per lire 300 miliardi con le somme derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.

Articolo 27, comma 2. - Inquadramento previdenziale

La norma è diretta a confermare l'inquadramento nell'ambito dell'INPDAl dei dirigenti appartenenti ai settori di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dalla disposizione conseguono minori entrate per l'INPS valutabili sulla base dei seguenti parametri:

Parametri:

Monte retributivo soggetti interessati: 450 miliardi;
Aliquota contributiva: 30 per cento;
Stima afflusso annuo all'INPDAl espresso in termini percentuali del monte retributivo: 10 per cento.

Calcolo:

$450 \times 30 \text{ per cento} \times 10 \text{ per cento} = 15 \text{ miliardi (in cifra tonda).}$

Le minori entrate per l'INPS, per il periodo interessato, sono così modulabili:

1997: 15;
1998: 30;
1999: 45.

Articolo 29. - Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

Il provvedimento dispone l'erogazione di un sussidio per l'acquisto di autovetture nuove a fronte della correlata rottamazione di vetture immatricolate prima del 1987, pari a 1,5 milioni di lire per autovetture nuove fino a 1300 cc di cilindrata e a 2 milioni per vetture di cilindrata superiore.

Dal provvedimento deriva un onere certo, derivante dal ritmo fisiologico di rottamazione di veicoli di età pari o superiore a dieci anni accompagnata dal contestuale acquisto di autovetture nuove. Dato che il numero di veicoli rottamati rientranti nella fattispecie in oggetto può essere valutato in 125 mila unità all'anno e dato un importo medio dell'incentivazione valutabile in circa 1,7 milioni di lire, ne deriva un onere, per i nove mesi di vigenza del provvedimento, pari a circa 160 miliardi di lire.

Qualora dal provvedimento di incentivazione derivi, come è probabile, un'accelerazione del fenomeno in oggetto rispetto al ritmo fisiologi-

co, ne deriverebbero effetti netti positivi per il bilancio pubblico. Infatti, sull'operazione incrementale si avrebbe, a fronte di un costo medio dell'incentivo di 1,7 milioni, un maggiore gettito IVA per circa 3,6 milioni (pari al 19 per cento del valore medio di un'autovettura nuova, valutabile in circa 19 milione di lire) e un maggior gettito dell'imposta erariale di iscrizione al PRA di circa 200 mila lire. Questi effetti, incerti in quanto connessi agli stimoli, difficilmente prevedibili, che l'incentivazione eserciterà sul mercato dell'auto, prudenzialmente non vengono considerati nella presente stima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996 ().*

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposizione diretta e indiretta, di riscossione dei tributi, nonchè in materia di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni integrative della manovra di finanza pubblica per il 1997, dirette ad assicurare il più efficace controllo dei flussi di spesa, nonchè a completare la manovra stessa con le opportune disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13-*bis*, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «menomazioni funzionali

(*) V., inoltre, il successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1997.

permanenti» sono inserite le seguenti: «, per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da «ridotto del 20 per cento» fino a «cento milioni di lire;» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;»;

c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.»;

2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola «concessione» sono aggiunte le seguenti: «, considerando tali anche le frazioni;»;

3) il comma 4 è abrogato;

d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.»;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere *c)* e *d)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.

3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella di-

chiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte su redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

5. La disposizione contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve intendersi riferita esclusivamente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *h-bis)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta è commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.»;

b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: «commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla parte imponibile del loro ammontare».

7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico.».

8. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Agli effetti del comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti del comma 9».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: «e insegne» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti»;

b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialità dell'imposta:

1) alla lettera d), dopo le parole: «addestramento del personale,» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» e dopo le parole: «inerenti alle suddette prestazioni» sono inserite le seguenti: «o operazioni»;

2) alla lettera f), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,»;

3) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) «le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.»;

c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) è abrogato;

d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, è sostituito dal seguente:

«Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.»;

2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti:

«Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

- a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
- b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
- c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
- d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
- e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01).

Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.»;

e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 1) alla parola: «asini» è premessa la parola: «Cavalli.»;

2) il numero 114) è sostituito dal seguente:

«114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;».

2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, è ridotta al 10 per cento.

4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. È abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento, limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.

6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di

imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:

a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);

b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).

7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione delle percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogata la lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente articolo.

9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-bis), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di *handicap* di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota.

10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera b), relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1997.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette)

1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2645-bis. *(Trascrizione di contratti preliminari)*. - 1. I preliminari dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o aventi ad oggetto fabbricati da costruire o in corso di costruzione, possono essere trascritti se redatti nelle forme di cui all'articolo 2657.

2. La trascrizione del contratto definitivo, stipulato in esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1 ovvero della sentenza che

accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per l'esecuzione del preliminare stesso, e comunque non oltre tre anni dalla trascrizione predetta, non venga trascritto il contratto definitivo o altro atto che, anche a diverso titolo, ne costituisca adempimento o la domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di fabbricati da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ai soli effetti di questo articolo, la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo fabbricato espressa in millesimi e calcolata sulla base della superficie utile prevista da apposito elaborato redatto da tecnico abilitato, asseverato con giuramento e allegato al contratto.

5. La trascrizione ed ogni altra formalità ipotecaria vengono eseguite con riferimento all'immobile e per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma 4. Non appena la costruzione viene ad esistenza, le formalità esibite producono effetto rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate, nonchè alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie, contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quella di riferimento nell'elaborato peritale di cui al comma 4, non produce effetti.

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e completata la copertura».

2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, nonchè la quota espressa in millesimi di cui all'articolo 2645-bis, comma 4, nel caso di trascrizioni di contratti preliminari.».

3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2825-bis. (*Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare*). - 1. Se il contratto preliminare di cui all'articolo 2645-bis prevede l'accollo di quota di debito con l'obbligo di restituzione, nell'ambito di operazione ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, destinata al finanziamento dell'intervento edilizio, l'ipoteca iscritta a garanzia sul fabbricato da costruire o in corso di costruzione ha effetto riguardo alla porzione del medesimo fabbricato oggetto del preliminare. Tale ipoteca prevale sulla trascrizione, ancorchè anteriore, del contratto preliminare, limitatamente alla quota oggetto di accollo, accresciuta fino a concorrenza dell'eventuale maggiore importo riferibile alla stessa in base ai parametri stabiliti dalle norme sul credito fondiario e proporzionato al rapporto fra l'effettivo ammontare complessivo del debito e la complessiva quota di proprietà ipotecata.».

4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«Art. 2775-bis. (*Crediti per mancata esecuzione di contratti preliminari*). - 1. I crediti del promissario acquirente di beni immobili hanno pri-

vilegio sul bene immobile oggetto del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* e sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della trascrizione del pignoramento o della domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, numero 1), ovvero al momento della risoluzione del contratto medesimo con atto avente data certa.

2. In ogni caso ai crediti di cui al comma 1 sono preferiti quelli garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto dell'immobile.».

5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-*bis*) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-*bis*.».

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.».

7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-*bis*) le trascrizioni dei contratti preliminari non più produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile.».

8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicità dei diritti immobiliari, le parole: «dall'articolo 20, lettera *g*)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, lettere *g*) ed *h*)».

9. Nell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile, nel n. 4°, le parole: «degli atti notarili rogati» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate».

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa.»;

b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: «di diritti reali immobiliari,» sono inserite le seguenti: «dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile,».

11. Nel comma 4-*bis* dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni di maggiori dimensioni».

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992:

1) all'articolo 2, la nota *2-bis* è sostituita dalla seguente: «*2-bis*. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.»;

2) all'articolo 13, comma *2-bis*, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «nonchè estratti di conto corrente postale»; nella nota *3-ter*, dopo le parole «ricevuti dalle banche» sono inserite le seguenti: «nonchè dagli uffici dell'Ente poste italiane»;

b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono soppresse.

13. Nella lettera *c*) della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alea è sostituito dal seguente: «*c*) conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare o banche».

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e *8-bis*), dello stesso decreto»;

b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro tre anni: 1 per cento»;

c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-bis), è aggiunta la seguente: «II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo»;

b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo».

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;

b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la deter-

minazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine di presentazione di ciascuna dichiarazione, deve essere effettuato il pagamento dell'accisa a titolo di acconto, in misura pari al 90 per cento dell'imposta relativa ai consumi dichiarati nonchè il versamento a saldo relativo all'imposta dovuta per il mese precedente. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.»;

c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.»;

d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I fabbricanti che presentano la dichiarazione mensile versano l'imposta entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui si riferisce.»;

e) nell'articolo 56, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.»;

f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzie relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: «per un bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione o la rata di acconto previste dall'articolo 56, commi 2 e 3».

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato a lire 9.960 miliardi.

3. Ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinché nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.

4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 1° febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'ac-

conto è dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.

5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale relativa al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente ai versamenti della rata d'imposta relativa al bimestre precedente.

6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di riscossione)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: «come riscosso» sono inserite le seguenti: «, salva la facoltà per il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, di stabilire, in situazioni particolari, l'esono da tale obbligo.»;

b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i soggetti cui può essere conferita la concessione, dopo le parole: «la gestione in concessione del servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero di attività o compiti ad esso connessi o complementari.»;

c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.»;

d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in

cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.»;

e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: «il Ministro delle finanze» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.»;

f) nell'articolo 91, in materia di rappresentanza del concessionario, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, il concessionario del servizio di riscossione è rappresentato dinanzi al giudice delegato dal collettore il quale, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa, può stare in giudizio personalmente.».

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «600.000».

3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalità di pagamento, le parole: «non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata» sono soppresse;

b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennità di mora, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;

c) nell'articolo 65, secondo comma, primo periodo, concernente beni pignorabili, le parole: «in virtù di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore» sono sostituite dalle seguenti: «in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo»;

d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, è sostituito dal seguente: «Il concessionario può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere è superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare è inferiore il concessionario può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.»;

e) dopo l'articolo 91 è inserito il seguente articolo:

«91-bis. (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo».

5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

Articolo 6.

(Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria)

1. Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento.

2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

«114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.»

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati. Non si fa luogo al recupero delle somme ancora da corrispondere e alla restituzione di quelle già corrisposte.

5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

Articolo 7.

(Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio)

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

Articolo 8.

(Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10 per cento dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90 per cento dell'importo cumulativamente prelevato

alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.

4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.

5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie.

Articolo 9.

(Trasferimento dei fondi agli enti locali)

1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilità liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, già intestatari di contabilità speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso «collettivi».

3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e

c) e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunità montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1° giugno per la seconda rata dei trasferimenti e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata.

4. Il Ministero dell'interno comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:

a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;

b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;

c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997.

5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso «collettivi», sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilità sulle contabilità speciali con le modalità di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o più assegnazioni, la somma da anticipare è quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente è quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria è tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalità previste dal comma 9.

6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.

7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni

nonchè degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi». Per l'ultimo trimestre del 1997 la segnalazione è effettuata entro il 18 novembre con riferimento al periodo 1° ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi» entro la fine dell'esercizio 1997.

8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a lire 500.000. Il predetto limite d'importo può essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.

9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o più titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilità speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.

10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili.

Articolo. 10.

(Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Il comma 53 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie».

3. Al comma 117 dell'articolo 1, le parole «comma 115» sono sostituite dalle seguenti: «comma 116».

4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, la giun-

ta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per difetto e, ove occorra, anche mediante riduzione di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta. Ai presidenti dei consigli comunali e provinciali si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le aspettative, i permessi e le indennità previsti per gli assessori dei medesimi enti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.».

5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole «1° gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1997».

6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: «dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale».

7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole «e le province autonome di Trento e Bolzano».

8. Il comma 62 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine».

9. Il comma 172 dell'articolo 2 è soppresso.

10. Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole «accertano la qualifica dell'attività di impresa» sono inserite le seguenti: «ove espressamente richiesta dalla normativa vigente».

11. Al comma 28 dell'articolo 3, nel capoverso, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti, anche se situate in comuni di maggiori dimensioni».

12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.».

13. Il comma 114 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nel territorio delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, che alla data del 31 dicembre 1996 fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato, sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni e diritti non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati».

Articolo 11.

(Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, è sostituito dal seguente: «4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 128.000 miliardi.». È abrogato il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590.

Articolo 12.

(Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole: «alla data del 30 novembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 novembre 1996»; le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 1997»;

b) al comma 15, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

c) al comma 18, il termine del 31 dicembre 1996 è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, è prorogato al 30 giugno 1997.

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, è differito al 31 dicembre 1997.

4. Per l'anno 1997, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia spaziale italiana, restano ferme le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.

5. Fermo restando il divieto di cumulo previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la corresponsione ai pubblici dipendenti, componenti di organi collegiali in posizione di comando o di fuori ruolo, degli emolumenti accessori spettanti al personale delle amministrazioni o degli enti di destinazione è subordinata all'autorizzazione delle amministrazioni vigilanti, di intesa con il Ministero del tesoro, su domanda dell'interessato.

Articolo 13.

(Aspettative, permessi e indennità ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali)

1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Articolo 14.

(Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, nè possono essere posti in essere atti esecutivi.

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le parole «, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

Articolo 15.

(Entrata in vigore del mandato informatico e procedure di rendicontazione)

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce la data di avvio delle procedure di rendicontazione per le operazioni di entrata e di uscita effettuate con modalità non informatiche, con riferimento alle tipologie previste dall'articolo 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

Articolo 16.

(Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato)

1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attività informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuità delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, è data facoltà all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruità tecnico-economica dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è reso, in via successiva, entro il termine di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ridotto alla metà. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformità del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione è previsto, a carico della società che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici.

Articolo 17.

(Credito agevolato all'editoria)

1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo

lo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.

(Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche)

1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

Articolo 19.

(Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria)

1. Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1.

Articolo 20.

(Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Al comma 7-bis dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, della legge 23 dicembre 1996,

n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, la parola: «libero» è sostituita dalla parola: «liquido».

Articolo 21.

(Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale)

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, resta fermo per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Articolo 22.

(Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli)

1. Il comune di Napoli è autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilità delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

Articolo 23.

(Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910)

1. È posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. I rapporti convenzionali già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Articolo 24.

(Mutui per il pagamento a saldo delle passività degli enti locali)

1. All'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tal fine, entro otto giorni

dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti eroga la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. Analogo mutuo può essere assunto in alternativa alla vendita di immobili.».

Articolo 25.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360)

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei lavori pubblici ivi previsto deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.

Articolo 26.

(Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia)

1. A valere sulle somme destinate alle finalità di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi è destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.

Articolo 27.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. In materia di sgravi contributivi, fermi restando gli ambiti territoriali ed i relativi periodi e misure delle agevolazioni come già disciplinati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalità previste dal citato decreto ministeriale. Per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle medesime regioni è prorogato lo sgravio totale di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazione anche per i territori di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalle legge 31 maggio 1995, n. 206.

2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e di cui all'articolo 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), che continua ad essere disciplinata per tale periodo dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.250 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;

b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilità per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo è incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera b), intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28.

(Vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato)

1. Per gli adempimenti connessi agli interventi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, nonchè per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a., così come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'as-

sunzione di personale, in un numero massimo di 20 unità appartenenti all'area tecnica delle qualifiche funzionali VI - VII - VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può conferire, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incarichi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scientifico connesse all'attività di vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione sulla società Ferrovie dello Stato S.p.a.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato S.p.a., che sono versate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Articolo 29.

(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 è riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilione CINQUECENTOMILA per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c)* nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo

quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene rilasciato dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera b).

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con appositi provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del fondo di cui al comma 7.

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI - VISCO - CIAMPI - PINTO -
BINDER - BERSANI - MACCANICO -
FLICK - NAPOLITANO - COSTA - TREU
- BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

